SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 255

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 31 ottobre 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2022, n. **162**.

Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. (22G00176) . . . . . *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 ottobre 2022.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dr. Alfredo Mantovano. (22A06278) . . . . . *Pag.* 5

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 ottobre 2022.

Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 16 settembre 2022, al territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022. (22A06151) . . . . . *Pag.* 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 26 ottobre 2022.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,65%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 29 giugno 2020 e scadenza 15 maggio 2026, quindicesima e sedicesima *tranche*. (22A06225) . . . . *Pag.* 6

DECRETO 26 ottobre 2022.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,10%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 novembre 2021 e scadenza 15 maggio 2033, decima e undicesima *tranche*. (22A06226). . . . . *Pag.* 8

DECRETO 26 ottobre 2022.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,75%, con godimento 29 giugno 2022 e scadenza 30 maggio 2024, nona e decima *tranche*. (22A06227) . . . . . *Pag.* 10

DECRETO 27 ottobre 2022.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 179 giorni, prima e seconda *tranche*. (22A06247) . . *Pag.* 11

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 5 settembre 2022.

Revoca dell'abilitazione della «Scuola superiore di psicoterapia bionomica - Formist» ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia. (22A06153). . . . . *Pag.* 15

Ministero della salute

ORDINANZA 31 ottobre 2022.

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. (22A06277) . . . . *Pag.* 16

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DECRETO 10 ottobre 2022.

Abrogazione del decreto 6 luglio 2022, concernente la modifica del decreto 9 maggio 2022 con il quale sono stati imposti OSP sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Pantelleria-Catania e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa a far data dal 1° dicembre 2022. (22A06132) . . . . *Pag.* 17

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 7 luglio 2022.

Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2022. Sottomisure 17.2 e 17.3. Approvazione dell'avviso pubblico a presentare proposte inerenti le spese amministrative di costituzione dei fondi di mutualità. (22A05903). . . . . *Pag.* 19

DECRETO 30 agosto 2022.

Disposizioni necessarie all'attuazione dell'Investimento 2.1 «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo», previsto nell'ambito della Missione 2, Componente 1, del PNRR, con particolare riferimento alla finalità di sviluppo della logistica agroalimentare tramite il miglioramento della capacità logistica dei porti. (22A06193) . . . . *Pag.* 38

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 9 settembre 2022.

Modalità attuative del Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina. (22A06134) . . . . *Pag.* 50

DECRETO 29 settembre 2022.

Revoca del consiglio di amministrazione della «Progetto 2000 società cooperativa edilizia», in Bergamo e nomina del commissario governativo. (22A06133) . . . . *Pag.* 55

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 ottobre 2022.

Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle Province di Brescia, di Lecco e di Sondrio, nei giorni 11 e 12 giugno 2019 e nei giorni dal 25 luglio al 12 agosto 2019. Proroga contabilità speciale n. 6157. (Ordinanza n. 938). (22A06214) . . . . . *Pag.* 56

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 10 ottobre 2022.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Jinarc», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 723/2022). (22A06056) . . . . *Pag.* 57

DETERMINA 10 ottobre 2022.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Versatis», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 727/2022). (22A06057) . . . . *Pag.* 59

DETERMINA 10 ottobre 2022.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Enantone», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 728/2022). (22A06058) . . . . *Pag.* 61

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di gabapentin, «Neurontin». (22A06113) . . . . *Pag.* 63

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fluodesossiglucosio, «Fluodesossiglucosio (18F) ITEL». (22A06114) . . . . *Pag.* 63

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sodio fluoruro, «Sodio fluoruro (18F) ITEL». (22A06115) . . . . *Pag.* 63

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di lormetazepam, «Lormetazepam Alter». (22A06116) . . . . *Pag.* 64

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di complesso tossina botulinica di tipo A di *Clostridium botulinum* - emoagglutinina, «Alluzience». (22A06117). . . . . *Pag.* 64

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di vinorelbine, «Navelbine». (22A06118) . . . . *Pag.* 65

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di atenololo, «Tenormin». (22A06136) . . . . *Pag.* 65

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di glicosaminoglicanopolisolfato, «Hirudoid». (22A06137). . . . . *Pag.* 66

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levetiracetam Accord Healthcare». (22A06138) . . . . . . *Pag.* 66

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Rilascio di *exequatur* (22A06154) . . . . *Pag.* 66

Ministero dell'interno

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa «Casa del Sole» della Congregazione Pie Operaie di San Giuseppe, in Foggia. (22A06155). . . . . *Pag.* 67

Ministero della transizione ecologica

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un *ex* alveo della roggia Verlata con sovrastante porzione di fabbricato nel Comune di Sarcedo. (22A06139) . . . . *Pag.* 67

Avvio della consultazione pubblica nell'ambito della procedura di VAS sul «Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2021. (22A06279) . . . . *Pag.* 67

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2022, n. **162**.

Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 87 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà»;

Vista la legge 13 settembre 1982, n. 646, recante «Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia»;

Visto il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 20, recante «Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria»;

Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di apportare modifiche alla disciplina prevista dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, in ragione dei moniti rivolti dalla Corte costituzionale al legislatore per l'adozione di una nuova regolamentazione dell'istituto al fine di ricondurlo a conformità con la Costituzione e dell'imminenza della data dell'8 novembre 2022, fissata dalla Corte costituzionale per adottare la propria decisione in assenza di un intervento del legislatore;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei raduni dai quali possa derivare un pericolo per l'ordine pubblico o la pubblica incolumità o la salute pubblica;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, fissata al 1° novembre 2022, per consentire una più razionale programmazione degli interventi organizzativi di supporto alla riforma;

Tenuto conto dell'andamento della situazione epidemiologica che registra una diminuzione dell'incidenza dei casi di contagio da COVID-19 e una stabilizzazione della trasmissibilità sebbene al di sopra della soglia epidemica, con un lieve aumento nel tasso di occupazione dei posti letto nelle aree mediche, ed una tendenza alla stabilizzazione nel tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva;

Considerata la necessità di riavviare un progressivo ritorno alla normalità nell'attuale fase post pandemica, nella quale l'obiettivo da perseguire è il controllo efficace dell'endemia;

Ritenuto necessario far fronte alla preoccupante carenza degli esercenti le professioni sanitarie, anche in ragione delle procedure di sospensione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, per garantire l'effettività del diritto alla salute mediante il reintegro del personale sanitario nell'esercizio delle relative funzioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della giustizia, dell'interno e della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4-*bis*:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di pene inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione o dell'esecuzione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati.»;

2) il comma 1-*bis* è sostituito dai seguenti:

«1-*bis*. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-*ter*, ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice

penale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per i delitti di cui all'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

1-*bis*.1. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-*ter* della presente legge o dell'articolo 323-*bis* del codice penale, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*, 600, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 601, 602, 609-*octies* e 630 del codice penale, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

1-*bis*.2. Ai detenuti e agli internati, oltre che per taluno dei delitti di cui al comma 1-*bis*.1, anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti ivi indicati si applicano le disposizioni del comma 1-*bis*.»;

3) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi di cui ai commi 1-*bis* e 1-*bis*.1, il giudice, prima di decidere sull'istanza, chiede altresì il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisisce informazioni dalla direzione dell'istituto ove l'istante è detenuto o internato e dispone, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali. I pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti di cui al quarto periodo sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti. Quando dall'istruttoria svolta emergono indizi dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, è onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria. In ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti ai sensi del quarto periodo. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-*bis* solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato.»;

4) al comma 2-*bis*, le parole: «Ai fini della concessione dei benefici» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi»;

5) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

«2-*ter*. Alle udienze del tribunale di sorveglianza che abbiano ad oggetto la concessione dei benefici di cui al comma 1 ai condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, le funzioni di pubblico ministero possono essere svolte dal pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado.»;

6) il comma 3-*bis* è abrogato;

b) all'articolo 21, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando sono ammessi al lavoro esterno detenuti o internati condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni

previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, all'approvazione provvede il tribunale di sorveglianza.»;

c) all'articolo 30-*ter*:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «magistrato di sorveglianza» sono inserite le seguenti: «o, quando si tratta di condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, il tribunale di sorveglianza,»;

2) al comma 7, dopo le parole: «permessi premio» sono aggiunte le seguenti: «, emesso dal magistrato di sorveglianza,» e dopo le parole: «le procedure di cui all'art. 30-*bis*» sono inserite le seguenti: «, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I condannati per i delitti indicati nei commi 1, 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono le condizioni indicate nello stesso articolo 4-*bis* per la concessione dei benefici. Si osservano le disposizioni dei commi 2, 2-*bis* e 3 dell'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fermi restando gli ulteriori requisiti e gli altri limiti di pena previsti dall'articolo 176 del codice penale e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304, i soggetti di cui al comma 1 non possono comunque essere ammessi alla liberazione condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della pena temporanea o almeno trenta anni di pena, quando vi è stata condanna all'ergastolo per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. In tal caso, la pena dell'ergastolo rimane estinta e le misure di sicurezza personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo sono revocate, ai sensi dell'articolo 177, secondo comma, del codice penale, decorsi dieci anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale e la libertà vigilata, disposta ai sensi dell'articolo 230, primo comma, numero 2, del codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere.».

Art. 3.

Disposizioni transitorie in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, numero 1), non si applica quando il delitto diverso da quelli indicati nell'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è stato commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai condannati e agli internati che, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano commesso delitti previsti dal comma 1 dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale, le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della citata legge n. 354 del 1975 e la liberazione condizionale possono essere concesse, secondo la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 4-*bis* della medesima legge n. 354 del 1975, purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. In tali casi, ai condannati alla pena dell'ergastolo, ai fini dell'accesso alla liberazione condizionale, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto. Nondimeno, la libertà vigilata, disposta ai sensi dell'articolo 230, primo comma, numero 2, del codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere.

Art. 4.

Modifiche all'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646

1. All'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «nei cui confronti» sono inserite le seguenti: «sia stato adottato un decreto di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354,»;

b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Copia del decreto di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è trasmessa, a cura del Ministero della giustizia, al nucleo di polizia economico-finanziaria di cui al comma 1.».

Art. 5.

Norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali

1. Dopo l'articolo 434 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 434-*bis* *(Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica).* — L'invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica.

Chiunque organizza o promuove l'invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.

Per il solo fatto di partecipare all'invasione la pena è diminuita.

È sempre ordinata la confisca ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell'occupazione.».

2. All'articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la lettera i-*ter*), è aggiunta la seguente: «i-*quater*) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 434-*bis* del codice penale.».

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 6.

Modifica dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150

1. Dopo l'articolo 99 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è aggiunto il seguente:

«Art. 99-*bis* *(Entrata in vigore).* — 1. Il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2022.»

Art. 7.

Disposizioni in materia di obblighi di vaccinazione anti sars-cov-2

1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022»;

2) al comma 5, alla fine del primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022»;

3) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022»;

b) all'articolo 4-*bis*, comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022»;

c) all'articolo 4-*ter*, commi 1 e 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022».

Art. 8.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 2022

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

22G00176

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 ottobre 2022.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dr. Alfredo Mantovano.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'art. 10;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 2022, con il quale il dott. Alfredo Mantovano è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri;

Ritenuto opportuno delegare al Sottosegretario dott. Alfredo Mantovano le funzioni di cui al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dott. Alfredo Mantovano è delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri. Sono anche esclusi gli atti e i provvedimenti relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il Sottosegretario di Stato è, altresì, delegato ad autorizzare l'impiego degli aeromobili di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 23 ottobre 2022

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
MELONI

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 2626

22A06278

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 ottobre 2022.

Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 16 settembre 2022, al territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 19 OTTOBRE 2022

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e con la quale sono stati stanziati euro 5.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 17 settembre 2022, n. 922 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 20 settembre 2022, n. 924 recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino»;

Considerato che a partire dal giorno 15 settembre 2022 il territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona, è stato interessato da fenomeni meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato, altresì, che i predetti eventi hanno determinato fenomeni franosi con conseguenti danni ad edifici privati ed alle infrastrutture viarie;

Viste le note della Regione Marche del 20 e 21 settembre 2022;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni 27 e 28 settembre 2022 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile insieme ai tecnici della Regione Marche;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Marche;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza, potendosi, pertanto, procedere all'estensione dello stato di emergenza al territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 15 settembre 2022;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, sono estesi al territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022.

2. Per la realizzazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 17 settembre 2022, n. 922 assicura il necessario raccordo con il dispositivo già in essere per fronteggiare gli eventi di cui alla sopra citata delibera.

3. Per l'attuazione dei primi interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 1.100.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
DRAGHI

22A06151

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 ottobre 2022.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,65%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 29 giugno 2020 e scadenza 15 maggio 2026, quindicesima e sedicesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021, come modificato dal decreto n. 100976 del 28 dicembre 2021 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per

l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 61204 del 6 luglio 2022, concernente la «Cessazione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 43044 del 5 maggio 2004, recante "Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato"»;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 ottobre 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 39.396 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 25 giugno, 27 ottobre 2020, 25 gennaio, 26 aprile, 25 agosto 2021 nonché 25 gennaio e 26 aprile 2022 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattordici *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,65% con godimento 29 giugno 2020 e scadenza 15 maggio 2026, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quindicesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una quindicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,65%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 29 giugno 2020 e scadenza 15 maggio 2026. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 750 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,65 %, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime quattro cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 16 a 19 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 26 ottobre 2022, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,125% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della sedicesima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 27 ottobre 2022.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 ottobre 2022, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centosessantasei giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e successive integrazioni, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 28 ottobre 2022 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,65% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2022 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2026 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2022

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

22A06225

DECRETO 26 ottobre 2022.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,10%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 novembre 2021 e scadenza 15 maggio 2033, decima e undicesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021, come modificato dal decreto n. 100976 del 28 dicembre 2021 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 61204 del 6 luglio 2022, concernente la «Cessazione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 43044 del 5 maggio 2004, recante "Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato"»;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione

sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 ottobre 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 39.396 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 2 febbraio, 25 marzo, 24 maggio, 25 luglio e 26 settembre 2022, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime nove *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,10% con godimento 15 novembre 2021 e scadenza 15 maggio 2033, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una decima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una decima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,10%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 novembre 2021 e scadenza 15 maggio 2033. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 750 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,10%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 16 a 19 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 26 ottobre 2022, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,225% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento dell'undicesima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 27 ottobre 2022.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 ottobre 2022, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centosessantasei giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e successive integrazioni citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 28 ottobre 2022 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,10% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2022 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2033 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2022

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

22A06226

DECRETO 26 ottobre 2022.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,75%, con godimento 29 giugno 2022 e scadenza 30 maggio 2024, nona e decima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021, come modificato dal decreto n. 100976 del 28 dicembre 2021 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 61204 del 6 luglio 2022, concernente la «Cessazione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 43044 del 5 maggio 2004, recante «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 ottobre 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 39.396 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 24 giugno, 25 luglio, 24 agosto e 26 settembre 2022, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,75% con godimento 29 giugno 2022 e scadenza 30 maggio 2024;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una nona *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,75%, avente godimento 29 giugno 2022 e scadenza 30 maggio 2024. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,75%, pagabile in due semestralità posticipate, il 30 maggio ed il 30 novembre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 30 novembre 2022, sarà pari allo 0,732337% lordo, corrispondente a un periodo di centocinquantaquattro giorni su un semestre di centottantaquattro giorni.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 26 ottobre 2022, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,075% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della decima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 27 ottobre 2022.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 ottobre 2022, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centoventuno giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e successive integrazioni, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 28 ottobre 2022 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,75% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2022 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2024 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2022

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

22A06227

DECRETO 27 ottobre 2022.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 179 giorni, prima e seconda *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «Specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del Testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del Testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato a Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del Testo Unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in *fac-simile* nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 61204 del 6 luglio 2022, concernente la «Cessazione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 43044 del 5 maggio 2004, recante "Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato"»;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso;

Vista la legge del 30 dicembre 2021 n. 234, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 ottobre 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 39.183 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 31 ottobre 2022 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a centosettantanove giorni con scadenza 28 aprile 2023, fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via *telefax*, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 27 ottobre 2022. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra cento e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2023.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro-quota*.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 ottobre 2022.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento

diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239 e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2022

Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

22A06247

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 settembre 2022.

Revoca dell'abilitazione della «Scuola superiore di psicoterapia bionomica - Formist» ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96,

della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Visto il decreto in data 9 ottobre 2001 di abilitazione all'istituto «Scuola superiore di psicoterapia bionomica - Formist» ad istituire e ad attivare nella sede di Cagliari corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;

Visto il decreto in data 26 luglio 2004 di autorizzazione all'istituto «Scuola superiore di psicoterapia bionomica - Formist», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Cagliari, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;

Visto il decreto in data 2 agosto 2007 di autorizzazione all'Istituto «Scuola superiore di psicoterapia bionomica - Formist» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Cagliari, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;

Visto il decreto in data 20 dicembre 2018 di autorizzazione alla «Scuola superiore di psicoterapia bionomica - Formist» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Cagliari;

Vista la nota prot. 513 del 12 gennaio 2022, con la quale il Ministero ha comunicato l'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il mancato riscontro da parte del predetto Istituto;

Vista l'art. 4, comma 4 del precitato decreto n. 509/1998, secondo cui la revoca è, comunque, disposta in caso di interruzione o di cessazione dell'attività formativa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, è revocata alla «Scuola superiore di psicoterapia bionomica - Formist» l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia, adottata con decreto in data 9 ottobre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2022

Il segretario generale: MELINA

22A06153

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 31 ottobre 2022.

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32, il quale prevede, tra l'altro, che «Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni»;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto l'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 29 settembre 2022, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 229 del 30 settembre 2022;

Vista la nota della Direzione generale della prevenzione sanitaria prot. n. 44824-28/10/2022-DGPRE;

Tenuto conto della maggiore pericolosità del contagio connessa alle situazioni di fragilità nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali in relazione all'attuale scenario della pandemia da COVID-19 ed all'approssimarsi della stagione influenzale;

Ritenuto, pertanto, necessario e urgente prevedere misure concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero territorio nazionale in relazione all'accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

1. Per le motivazioni in premessa, è prorogato l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli *hospice*, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

2. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

3. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 2.

1. La presente ordinanza produce effetti dal 1° novembre 2022 al 31 dicembre 2022.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2022

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 2763

22A06277

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 10 ottobre 2022.

Abrogazione del decreto 6 luglio 2022, concernente la modifica del decreto 9 maggio 2022 con il quale sono stati imposti OSP sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Pantelleria-Catania e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa a far data dal 1° dicembre 2022.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108;

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, in particolare gli articoli 16 e 17;

Viste la comunicazione e la decisione della Commissione europea concernenti rispettivamente l'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7);

Vista la comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 «Orientamenti interpretativi relativi al regola-

mento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di servizio pubblico (OSP)» (GUUE 2017/C del 17 giugno 2017);

Visto l'art. 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha assegnato al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) la competenza di disporre con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico (di seguito «OSP») ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane, in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2022, n. 128, con il quale sono stati imposti OSP sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Pantelleria-Catania e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa a far data dal 1° dicembre 2022;

Vista la comunicazione della Commissione europea a norma dell'art. 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 210 del 25 maggio 2022, concernente l'informativa d'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle citate rotte;

Vista la comunicazione della Commissione europea a norma dell'art. 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 231 del 15 giugno 2022 concernente l'avviso di gara per la gestione dei servizi aerei di linea sulle stesse citate rotte;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2022, n. 207 con il quale si modifica il suindicato decreto ministeriale 9 maggio 2022, n. 128 prevedendo una nuova decorrenza degli OSP e la cessazione degli effetti del decreto ministeriale 28 novembre 2017, n. 550 a far data dal 16 dicembre 2022;

Atteso che tale modifica si è resa indispensabile per evitare interruzioni del servizio in ragione del disallineamento tra la data di entrata in vigore dei nuovi OSP prevista dal suindicato decreto ministeriale n. 128/2022 e la data in cui, in ragione della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del pertinente avviso di gara in data 15 giugno 2022, si sarebbe consentito di avviare il servizio conforme al nuovo regime impositivo al vettore che fosse risultato aggiudicatario della gara per l'affidamento in esclusiva e con compensazione del servizio stesso;

Vista la nota 0120787-P del 30 settembre 2022 con cui l'Ente nazionale per l'aviazione civile (di seguito «ENAC»), stazione appaltante nella procedura di gara, ha reso noto che la gara stessa non è stata aggiudicata perché la commissione di gara ha ritenuto inaccoglibile l'offerta economica presentata dall'unico partecipante;

Atteso che il servizio di trasporto aereo di linea onerato sulle rotte anzidette è attualmente assicurato dal vettore Danish Air Transport A/S (di seguito «DAT») in forza della Convenzione a suo tempo sottoscritta dal vettore stesso e dall'ENAC con termine finale al 30 novembre 2022;

Considerata l'esigenza, condivisa dalla Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i sistemi satellitari, dall'ENAC e dalla Regione Siciliana, di individuare un percorso amministrativo che eviti interruzioni del servizio onerato sulle rotte in parola ritenute vitali per la continuità territoriale aerea delle Isole di Pantelleria e di Lampedusa;

Atteso che per le finalità anzidette le suindicate amministrazioni hanno individuato nella procedura prevista dall'art. 16, par. 12 del regolamento (CE) n. 1008/2008 l'unico strumento per far fronte all'esito inaspettato della citata gara e all'emergenza che ne deriva e hanno condiviso di avviare detta procedura prevedendo, quale decorrenza per l'affidamento del servizio, il 1° dicembre 2022, giorno successivo al suindicato termine finale della convenzione ENAC/DAT;

Ravvisata la necessità di abrogare il decreto ministeriale 6 luglio 2022, n. 207 riportando la decorrenza dei nuovi OSP e la cessazione degli effetti del decreto ministeriale 28 novembre 2017, n. 550 alla data del 1° dicembre 2022 prevista inizialmente dal suindicato decreto ministeriale n. 128 del 2022;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 9 maggio 2022, n. 128, gli oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Pantelleria-Catania e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa sono obbligatori a far data dal 1° dicembre 2022.

2. Il decreto ministeriale 6 luglio 2022, n. 207 è abrogato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (www.mit.gov.it).

Roma, 10 ottobre 2022

Il Ministro: GIOVANNINI

22A06132

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 luglio 2022.

Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2022. Sottomisure 17.2 e 17.3. Approvazione dell'avviso pubblico a presentare proposte inerenti le spese amministrative di costituzione dei fondi di mutualità.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto l'art. 60, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1305/2013, che prevede che siano ammissibili al FEASR solamente le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione del relativo programma;

Visto, in particolare, l'art. 65, paragrafo 3 del citato regolamento (UE) n. 1305/2013, ai sensi del quale gli Stati membri si accertano, per ciascun programma di sviluppo rurale, che siano stati istituiti i relativi sistemi di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorità di gestione e gli altri organismi;

Visto l'art. 66 del regolamento (UE) n. 1305/2013, ai sensi del quale l'Autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi per provvedere alla gestione e all'esecuzione degli interventi di sviluppo rurale, pur rimanendo pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni e provvede affinché l'organismo delegato possa disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento del proprio incarico;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Visto il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale - PSRN 2014-2022 (CCI 2014IT06RDNP001), approvato con decisione comunitaria C(2015)8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo con decisione C(2021) 6136 del 16 agosto 2021 e, in particolare, le sottomisure 17.2 «Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali» e 17.3 «Strumenti per la stabilizzazione del reddito», afferenti la Priorità 3 «Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo»;

Visto il finanziamento del FEASR al PSRN 2014-2022, di euro 48.500.000,00 per ciascuna delle sottomisure 17.2 e 17.3, con data ultima per l'esecuzione delle spese al 31 dicembre 2025;

Considerato che, nel capitolo 13.4 del PSRN 2014-2022, è indicato l'importo di euro 2.000.000,00, relativo al regime «*de minimis*», per il pagamento dei contributi sulle spese amministrative di costituzione dei fondi di cui alle sottomisure 17.2 e 17.3;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 7 marzo 2003, n. 38, recante «Disposizioni in materia di agricoltura»;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a

norma dell'art. 1, comma 2, lettera *i)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni», ed in particolare gli articoli 13, 15 e 17, inerenti alle verifiche relative agli aiuti di Stato e le conseguenze dell'inadempimento degli obblighi di utilizzo del registro nazionale aiuti;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 679/2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2020, n. 53;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300 che, da ultimo e in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, adegua la struttura organizzativa del Ministero con l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali e delle relative competenze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 gennaio 2021 di conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 24 febbraio 2022, n. 90017, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 24 marzo 2022 n. 138295, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;

Considerato che l'AGEA, ai sensi dei decreti legislativi n. 165/1999 e n. 118/2000, è individuata quale organismo pagatore ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea a carico del FEAGA e del FEASR ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013;

Considerato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) approvato annualmente con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158, recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettere *b)*, *c)* e *d)* del regolamento (UE) n. 1305/2013;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2019, n. 1411, recante «Procedure attuative per il riconoscimento della revoca dei soggetti gestori di cui al decreto ministeriale 5 maggio 2016 e successive modificazioni»;

Visto il decreto 19 luglio 2019, n. 29010 di approvazione della metodologia di valutazione della ragionevolezza della spesa per le quote di adesione alla copertura mutualistica - Sottomisure 17.2 e 17.3 del PSRN 2014-2022;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 2020, n. 2588 recante «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»;

Viste le «Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020» approvate da ultimo con decreto ministeriale 13 gennaio 2021, n. 14786;

Vista il decreto 26 luglio 2021, n. 340440, di approvazione della Convenzione di delega 12 luglio 2021 sottoscritta dall'Autorità di gestione del PSRN 2014-2022 e da AGEA in qualità di Organismo intermedio, che disciplina i rapporti relativi all'affidamento delle attività delegate per le sottomisure 17.2 e 17.3 del PSRN 2014-2022;

Considerato che la domanda di riconoscimento presentata dai soggetti gestori al Mipaaf costituisce manifestazione di interesse per l'accesso ai benefici delle predette sottomisure 17.2 e 17.3 ai sensi dell'art. 2, comma 3, del sopracitato decreto 7 febbraio 2019;

Tenuto conto che nel PGRA sono individuate, tra l'altro, le tipologie di spesa ammissibile per i Fondi di mutualità e IST che possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettere *b)* e *d)* del regolamento n. 1305/2013;

Tenuto conto della necessità di procedere all'attuazione delle sottomisure 17.2 e 17.3 del PSRN 2014-2022, con riferimento alle spese amministrative di costituzione dei Fondi, stabilendo la dotazione finanziaria in conformità alle risorse indicate nel Programma per tale tipologia di spesa;

Ritenuto altresì opportuno che, le decisioni dell'Autorità di gestione in merito agli interventi ammissibili delle sottomisure 17.2 e 17.3, siano assunte con trasparenza e che tutti i potenziali beneficiari possano esser resi edotti delle possibilità previste dal PSRN 2014-2022;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione dell'Avviso pubblico - invito a presentare proposte - Spese amministrative di costituzione dei fondi - Sottomisure 17.2 e 17.3 del PSRN 2014/2022.

1. È approvato l'allegato Avviso pubblico - invito a presentare proposte inerenti le spese amministrative di costituzione dei fondi ai sensi della sottomisura 17.2 - Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali e della sottomisura 17.3 - Strumento per la stabilizzazione del reddito settoriale di cui al PSRN 2014-2022. L'avviso ed i suoi allegati formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria prevista per l'avviso pubblico di cui all'art. 1 è pari ad euro 2.000.000,00 di cui euro 1.100.000,00 a carico del Fondo di rotazione *ex* 183/1987 ed euro 900.000,00 a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

2. Previa modifica del PSRN 2014-2022, con successivo provvedimento, l'Autorità di gestione potrà incrementare la dotazione di cui al comma 1 a seguito di economie rinvenienti da altre sottomisure del programma.

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Mipaaf.

Roma, 7 luglio 2022

Il direttore generale: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, n. 915

ALLEGATO

AVVISO PUBBLICO
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE SPESA AMMINISTRATIVE DI COSTITUZIONE DEI FONDI DI MUTUALITÀ

Oggetto: regolamento (UE) n. 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) 2014-2022 - Misura 17, sottomisure 17.2 - Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali e 17.3 - Strumento di stabilizzazione del reddito settoriale. Avviso pubblico a presentare proposte - Spese amministrative di costituzione dei fondi.

Art. 1.

FINALITÀ ED OBIETTIVI

Le sottomisure 17.2 e 17.3 del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2022 (PSRN), approvato dalla Commissione europea da ultimo con decisione C(2021) 6136 del 16 agosto 2021 prevedono il sostegno ai fondi di mutualizzazione e IST che possono operare in modo complementare o alternativo agli altri strumenti di gestione del rischio, allo scopo di incentivare una più efficace gestione dei rischi in agricoltura, secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Le sottomisure sono cofinanziate con risorse dell'Unione europea attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e con risorse nazionali attraverso il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183 e mirano ad ampliare il ventaglio di strumenti di gestione del rischio a disposizione delle imprese agricole, per le quali l'offerta di tali strumenti è oggi essenzialmente limitata a prodotti assicurativi, attraverso il sostegno ai fondi, ufficialmente riconosciuti, basati sulla mutualità tra agricoltori ed, in particolare, per i rischi che non trovano nel sistema assicurativo una concreta protezione.

Ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158, e del relativo decreto attuativo n. 1411 del 7 febbraio 2019, nonché del Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA), possono essere riconosciuti esclusivamente i Fondi per rischi climatici e sanitari nell'ambito della sottomisura 17.2 ed i Fondi per la stabilizzazione del reddito settoriale di cui alla sottomisura 17.3.

In aggiunta, nel PGRA sono individuate, tra l'altro, anche le tipologie di spese ammissibili al sostegno per la campagna di riferimento, tra le quali rientrano le spese amministrative di costituzione.

Pertanto, il presente avviso, in conformità alla sopracitata normativa, fornisce una serie di disposizioni per la concessione e l'erogazione di un contributo pubblico, finalizzato al rimborso delle spese amministrative di costituzione, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente, sostenute dai fondi ufficialmente riconosciuti.

Art. 2.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente avviso si applicano le seguenti definizioni:

a) «AdG»: Autorità di gestione del programma di sviluppo rurale nazionale 2014 - 2022 - Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) con sede in via XX Settembre 20 - 00187 Roma;

b) «Piano di gestione dei rischi in agricoltura» (di seguito PGRA): strumento attuativo annuale del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che nel capo III e nel capo IV stabilisce la tipologia di spese ammissibili e l'entità del contributo pubblico relativamente ai Fondi, tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali aderenti. Nel PGRA sono, altresì, individuate le produzioni, gli allevamenti, i settori e i rischi assoggettabili a copertura mutualistica Nel PGRA può essere disposto qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche;

c) «Soggetto gestore» (di seguito *SG)*: i soggetti di cui all'art. 1, lettera *b)* del decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158 che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte dell'Autorità competente (Mipaaf), ai fini della gestione dei Fondi di mutualizzazione di cui all'art. 1 lettere *d)* ed *e)* del citato decreto, e siano stati inseriti nell'elenco istituito in ambito SIAN - SGR di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 7 febbraio 2019, n. 1411;

d) «Agricoltore attivo»: un agricoltore - persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica di detto gruppo dei suoi membri, la cui azienda è situata nel territorio italiano e che esercita un'attività agricola - che rientri nelle fattispecie indicate dall'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, nonché ai sensi del decreto ministeriale 7 giugno 2018 n. 5465;

e) «Fondo per rischi climatici e sanitari»: il fondo di cui all'art. 1 lettera *d)* del decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158 che può beneficiare del sostegno di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettera *b)*, del regolamento (UE) n. 1305/2013;

f) «Fondo per la tutela del reddito settoriale»: il fondo di cui all'art. 1, lettera *e)* del decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158 che può beneficiare del sostegno di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettera *d)*, del regolamento (UE) n. 1305/2013;

g) «Fondo»: i Fondi per rischi climatici e sanitari e per la tutela del reddito settoriale ufficialmente riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio 2016 e del relativo decreto attuativo 7 febbraio 2019;

h) «Rischi climatici»: un'avversità atmosferica e/o una calamità naturale ricomprese tra quelle indicate nel PGRA della campagna di riferimento;

i) «Avversità atmosferica»: un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata, assimilabile a una calamità naturale;

j) «Calamità naturale»: un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo;

k) «Rischi sanitari»: le fitopatie, le infestazioni parassitarie e le epizoozie ricomprese tra quelle indicate nel PGRA della campagna di riferimento;

l) «Manifestazione di interesse» (di seguito MI): la domanda di riconoscimento presentata da un Soggetto gestore ai sensi del decreto 7 febbraio 2019, n. 1411;

m) «Domanda di sostegno»: la domanda di partecipazione al presente avviso inoltrata dal soggetto gestore di un Fondo ufficialmente riconosciuto, a completamento dell'*iter* avviato con la presentazione della Manifestazione di interesse per l'accesso ai benefici della sottomisura 17.2 «Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali» e della sottomisura 17.3 «Strumento di stabilizzazione del reddito settoriale»;

n) «Data di presentazione della domanda di sostegno»: la data di presentazione attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN e riportata nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata al richiedente;

o) «Domanda di pagamento»: la domanda presentata all'Organismo pagatore AGEA da un SG di un fondo per ottenere il pagamento del contributo pubblico ammesso;

p) «Fascicolo aziendale»: ai sensi del decreto ministeriale n. 162 del 12 gennaio 2015 il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della pubblica amministrazione e in particolare del SIAN, ivi comprese quelle del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale contiene le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: *a)* composizione strutturale; *b)* piano di coltivazione; *c)* composizione zootecnica; *d)* composizione dei beni immateriali; *e)* adesioni ad organismi associativi; *f)* iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni;

q) «Operazione»: l'azione relativa alla costituzione, riconoscimento e avviamento del fondo, selezionata dall'AdG del PSRN 2014-2022, che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi delle sottomisure 17.2 e 17.3;

r) «Durata dell'operazione»: il periodo di trentasei mesi a decorrere dalla data di presentazione della Manifestazione di interesse;

s) «Operazione pienamente realizzata»: l'operazione per la quale è scaduto il termine dei trentasei mesi a decorrere dalla data di presentazione della manifestazione di interesse;

t) «Operazione completata»: l'operazione pienamente realizzata e per la quale sono state sostenute le relative spese ed il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto al beneficiario;

u) «Utente qualificato»: il richiedente che ha registrato la propria anagrafica sul portale AGEA OP;

v) «Codice OTP»: il codice che consente la sottoscrizione della domanda con firma elettronica da parte di un utente qualificato, abilitato all'utilizzo della firma elettronica, inviato tramite SMS sul cellulare del medesimo utente.

Art. 3.

BENEFICIARI

Possono beneficiare del sostegno i Fondi di mutualizzazione ufficialmente riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158 e del relativo decreto attuativo 7 febbraio 2019, n. 1411, ammessi a beneficiare del sostegno di cui agli articoli 38 e 39-*bis* del regolamento (UE) n. 1305/2013.

I suddetti beneficiari non devono trovarsi in fase di sospensione o revoca del riconoscimento ai sensi dell'art. 6 del citato decreto 7 febbraio 2019.

Art. 4.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Per tutte le spese relative all'operazione oggetto di contributo pubblico, si applicano le regole generali di ammissibilità previste dalla normativa dell'Unione europea attinenti al FEASR. Ai sensi del presente avviso, affinché una spesa sia ammissibile deve soddisfare almeno i seguenti requisiti:

a) la spesa non deve essere finanziata da altri programmi dell'Unione europea e/o nazionali e comunque con altre risorse pubbliche;

b) la spesa deve avere un importo ragionevole e rispettare il principio di sana gestione finanziaria, razionale allocazione delle risorse ed economicità della gestione;

c) la spesa deve essere effettuata nel periodo di vigenza temporale;

d) la spesa deve essere effettivamente e definitivamente sostenuta dal SG;

e) in fase di rendicontazione, la spesa deve essere supportata da documenti giustificativi (fatture quietanzate o altri documenti aventi forza probante equivalente), ad esclusione delle spese riconosciute forfettariamente.

4.1 Spese ammissibili

Il sostegno finanziario può essere concesso solo per le spese amministrative di costituzione del fondo, ripartite in misura decrescente su un triennio a partire dalla data di presentazione della manifestazione di interesse.

Il contributo pubblico alle spese amministrative di costituzione dei fondi non potrà, in ogni caso, essere superiore a euro 200.000 per soggetto gestore (regime *de minimis*).

I fondi non sono soggetti ad obbligo alcuno in merito alla attività di informazione e pubblicità di cui all'art. 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/669 e in particolare all'allegato III.

Per spese amministrative di costituzione si intendono i costi sostenuti dal SG del fondo direttamente collegati alla sua costituzione, riconoscimento e avviamento, suddivisi in due macro-categorie: spese dirette per il personale e spese diverse dai costi per il personale.

a) Spese dirette per il personale

La voce spese di personale comprende la spesa per il personale dipendente a tempo indeterminato e la spesa per il personale con contratto a tempo determinato, o con rapporto definito da altri istituti contrattuali, effettivamente impiegato per la costituzione/riconoscimento e per la gestione del fondo, ivi comprese collaborazioni e consulenze esterne relative a prestazioni a carattere tecnico e/o scientifico, rese da professionisti (persone fisiche).

I costi per il personale comprendono anche le tasse e i contributi previdenziali a carico dei lavoratori nonché gli oneri sociali volontari e obbligatori che gravano sul datore di lavoro. I costi delle missioni di lavoro non sono considerati costi per il personale.

Per il complesso dei costi sostenuti l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA. L'IRAP è ammissibile al cofinanziamento dei fondi europei, in coerenza con quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 del 2018, solo nelle seguenti casistiche:

quando riguarda enti non commerciali (ENC) di cui all'art. 3, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo n. 446/1997, che esercitano attività non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del citato decreto;

quando riguarda le amministrazioni pubbliche (AP) di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e-*bis*) del decreto legislativo n. 446/1997, come definite dall'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del decreto legislativo n. 446/1997; sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell'ambito del progetto, in attività configurabile come commerciale;

quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

In tutti gli altri casi, ovvero per i soggetti passivi che determinano la base imponibile ai fini IRAP in base alla differenza tra il valore e i costi della produzione (c.d. metodo contributivo o analitico), l'imposta non costituisce costo ammissibile e quindi il relativo costo non può essere rendicontato sull'operazione finanziata.

L'importo massimo ammissibile per il personale dipendente a tempo indeterminato o determinato è quello di cui ai vigenti CCNL di riferimento.

Le eventuali fatture relative alle spese sostenute per il personale devono riportare il CUP (Codice unico progetto) o scritture equipollenti. A titolo di indicazione di scrittura equipollente, fino al momento della presentazione della domanda di sostegno si riporta di seguito la seguente: «PSRN 2014-2022 - Sottomisura (17.2 o 17.3) - domanda di riconoscimento prot. Mipaaf XXX del XXX». A seguito della presentazione della domanda di sostegno l'indicazione della domanda di riconoscimento potrà essere sostituita dal codice a barre della DS come indicato di seguito: «PSRN 2014-2022 - Sottomisura (17.2 o 17.3) - domanda n. …». Tutte le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2021, se prive di CUP o di indicazione equipollente, come indicato nelle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 (approvate da ultimo con decreto ministeriale 13 gennaio 2021) non sono considerate ammissibili.

b) Spese diverse dai costi per il personale

Per le spese diverse da quelle del personale, viene riconosciuto un tasso forfettario del 40 per cento dei costi diretti ammissibili per il personale, in applicazione dell'art. 68-*ter* del regolamento n. 1303/2013 entro il limite massimo dell'ammontare definito dal soggetto gestore in sede di domanda di sostegno.

4.2 Vigenza temporale

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dal soggetto gestore per la costituzione, il riconoscimento e la gestione del Fondo nel periodo di trentasei mesi a partire dalla data di presentazione della Manifestazione di interesse. Qualsiasi spesa effettuata al di fuori di tali termini sarà considerata non ammissibile a contributo.

Sono altresì ammissibili solo le attività effettuate successivamente alla data di presentazione della MI, anche se il documento contabile di spesa dovesse risultare posteriore a tale data.

Art. 5.

DICHIARAZIONI

I richiedenti, ai sensi dell'art. 38 e dell'art. 39-*bis* del regolamento (UE) n. 1305/2013 e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno certificano, assumendole come proprie e veritiere, tutte le dichiarazioni di seguito riportate:

a) di soddisfare tutti i requisiti richiesti dal presente avviso con particolare, ma non esclusivo, riferimento ai criteri di ammissibilità delle spese di cui all'art. 4;

b) che per la realizzazione delle operazioni di cui al presente avviso non ha richiesto né ottenuto contributi da altri enti pubblici a valere su altre misure dei PSR 2014/2022 (Fondo FEASR) o da altri fondi SIE o nazionali;

c) di essere a conoscenza del fatto che, qualora risultasse beneficiario di un contributo ai sensi dell'avviso pubblico - invito a presentare proposte - non potrà chiedere altre sovvenzioni comunitarie o nazionali aventi per oggetto le stesse attività finanziate;

d) che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67, comma 1, lettere da *a)* a *g)*, e commi da 2 a 7, e all'art. 76, comma 8, del decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;

f) di essere a conoscenza, in particolare, delle disposizioni previste dall'art. 14 del presente avviso in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni;

g) di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del decreto legislativo n. 228/2001 in materia di sospensione dei procedimenti di erogazione in caso di notizie circostanziate circa indebite percezioni di erogazioni;

h) di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge n. 898/1986 e successive modificazioni ed integrazioni riguardanti, tra l'altro, sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;

i) di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal decreto ministeriale 5 maggio 2016 e relativo attuativo in materia di inosservanza dei requisiti e conseguente revoca del riconoscimento di soggetto gestore;

j) di disporre e poter esibire idonea documentazione comprovante le spese sostenute per il personale;

k) di conservare tutta la documentazione citata al precedente punto per i cinque anni successivi alla data di pagamento del saldo del contributo pubblico;

l) di essere a conoscenza, ai sensi del regolamento (UE) n. 679/2016, attuato in ambito nazionale con il decreto legislativo n. 101/2018, che i propri dati personali potranno essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, agli organi ispettivi pubblici, unionali, nazionali e regionali nonché pubblicati in ottemperanza agli obblighi di trasparenza stabiliti dalla vigente normativa;

m) di accogliere e approvare sin d'ora, che l'AdG, o suo delegato, abbia accesso, in ogni momento e senza restrizioni, alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca del sostegno richiesto;

n) di esonerare l'amministrazione nazionale e/o eventuali enti o soggetti delegati da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;

o) di essere consapevole che l'AdG, anche per il tramite di un suo delegato, in ottemperanza alla normativa unionale e nazionale in materia, effettuerà i pertinenti controlli relativi alla spesa ammissibile e al contributo concedibile;

p) di essere a conoscenza che ogni comunicazione in merito a quanto previsto dal presente avviso sarà effettuata tramite la PEC in-

dicata in domanda, in ottemperanza di quanto previsto dal decreto legislativo n. 82/2005, e di essere consapevole che, ai sensi della legge n. 221/2012 la disponibilità di una PEC costituisce un obbligo nelle comunicazioni, richieste e trasmissioni di documenti con la pubblica amministrazione e/o con i gestori o esercenti di pubblici servizi e che in mancanza del proprio domicilio digitale sarà suo onere prendere visione delle comunicazioni ad egli indirizzate secondo le modalità previste in avviso;

q) di essere consapevole che, per la domanda di sostegno ritenuta ammissibile, il pagamento avverrà solo dopo presentazione della domanda di pagamento, istruita e conclusasi con esito positivo;

r) a riprodurre o integrare la domanda di sostegno nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto disposto dalla normativa unionale e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e secondo quanto previsto dal PSRN;

s) a fornire, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al PSRN;

t) di essere consapevole che ai sensi dell'art. 3-*bis* (uso della telematica) della legge n. 241/1990, per conseguire maggiore efficienza nell'attività amministrativa, è incentivato l'uso della telematica per la consultazione del procedimento amministrativo e l'accesso agli atti da parte degli interessati;

u) di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, le richieste di informazioni relative al procedimento amministrativo e l'accesso agli atti, possono essere indirizzate esclusivamente attraverso la consultazione del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), e che non è dato corso alle richieste presentate in modalità diverse dalle seguenti:

per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA OP www.agea.gov.it);

per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza agricola (CAA), la consultazione è possibile attraverso le informazioni messe a disposizione al CAA stesso da parte di AGEA OP sul SIAN;

v) di essere a conoscenza che l'AdG, o suo delegato, e l'Organismo pagatore AGEA, responsabili del procedimento amministrativo sulle domande di sostegno e di pagamento, comunicano tramite il sito www.sian.it nel registro rivolto al pubblico dei processi automatizzati - sezione servizi-online, lo stato della pratica, adottando le misure idonee a consentirne la consultazione a distanza ai sensi dell'art. 3-*bis* (uso della telematica) della legge n. 241/1990 e dell'art. 34 (servizi informatici per le relazioni fra pubblica amministrazione e utenti) della legge n. 69/2009.

w) che i pagamenti delle provvidenze finanziarie previste dall'Unione europea possono avvenire esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali (art. 1, comma 1052, legge 27 dicembre 2006, n. 296) e che in assenza delle coordinate del conto corrente bancario/postale o nel caso tali coordinate siano errate, il pagamento non potrà essere erogato.

Art. 6.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Per la presentazione della domanda di sostegno è necessario che ciascun proponente abbia preventivamente costituito o aggiornato il proprio fascicolo aziendale presso l'OP territorialmente competente in base alla regione dove è ubicata la sede legale del proponente stesso, indicando obbligatoriamente un indirizzo PEC valido, per le comunicazioni di cui al successivo art. 16. L'AGEA OP è responsabile della ricezione delle domande di sostegno per la concessione del contributo pubblico.

La domanda di sostegno deve essere presentata per ciascun fondo riconosciuto esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla suddetta agenzia, secondo una delle seguenti modalità:

1. direttamente sul sito www.agea.gov.it sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per i SG che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati);

2. in modalità assistita sul portale SIAN www.sian.it per i SG che hanno conferito mandato a un Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA), accreditato dall'OP AGEA, sottoscrivendo l'atto tramite firma elettronica mediante codice OTP.

Per il punto 2) oltre alla modalità standard di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del SG sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito AGEA www.agea.gov.it in qualità di «utente qualificato», può sottoscrivere la documentazione mediante codice OTP.

La domanda di sostegno dovrà essere corredata da:

a) una relazione (piano dei fabbisogni) che illustri le necessità operative da supportare, i profili professionali individuati per far fronte a tali esigenze e la coerenza con le scelte effettuate. Inoltre, tale relazione dovrà riportare la tipologia di figura professionale e l'oggetto della mansione e illustrare dettagliatamente il tempo necessario a svolgere l'attività. nell'allegato 1 sono riportati gli elementi minimi che un Piano dei fabbisogni deve contenere. In allegato al Piano dei fabbisogni è necessario allegare i CV aggiornati del personale individuato, debitamente firmati. Si precisa che non è necessaria, in fase di presentazione della domanda di sostegno, l'individuazione del personale che sarà assunto successivamente all'eventuale finanziamento della domanda, ma è necessario indicare il CCNL applicato, il livello di inquadramento, la tipologia di rapporto e la relativa spesa;

b) il piano economico-finanziario contenente la definizione della spesa prevista e la ripartizione della stessa per tipologie di spesa (spese per il personale e spese diverse da quelle per il personale), secondo lo schema riportato nell'allegato 2 del presente avviso;

c) per le collaborazioni e consulenze esterne, da intendersi come persone fisiche anche con partita IVA, almeno tre preventivi di spesa indipendenti e comparabili tra di loro unitamente ad una dichiarazione nella quale sia indicato il preventivo prescelto e le motivazioni della scelta. Non è necessario presentare la predetta documentazione qualora il compenso per giornata/uomo sia inferiore/uguale ai seguenti massimali retributivi (richiamati dalla circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro della salute e delle politiche sociali e successive modifiche ed integrazioni):

I. Fascia A - professionista o esperto *senior* con esperienza almeno quinquennale: max 500,00 euro/giorno (max dieci giorni al mese se la prestazione specialistica richiede un impegno continuativo e costante per l'intera durata dell'operazione o per fasi della stessa).

II. Fascia B - professionista o esperto *junior* con esperienza almeno triennale: max 300,00 euro/giorno (max dieci giorni al mese se la prestazione specialistica richiede un impegno continuativo e costante per l'intera durata dell'operazione o per fasi della stessa).

III. Fascia C - professionista o esperto *junior* con meno di tre anni di esperienza: max 200,00 euro/giorno (max dieci giorni al mese se la prestazione specialistica richiede un impegno continuativo e costante per l'intera durata dell'operazione o per fasi della stessa).

d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al regime *de minimis*, secondo lo schema riportato all'allegato 3 del presente avviso;

e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al regime I.V.A. secondo lo schema riportato all'allegato 4 del presente avviso;

f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'assoggettabilità IRAP secondo lo schema riportato all'allegato 5 del presente avviso.

Tali documenti sono acquisiti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda. In sede di compilazione della domanda il proponente dovrà dichiarare l'importo delle spese dirette per il personale e calcolare forfettariamente l'importo delle spese diverse da quelle del personale.

La sottoscrizione della domanda comporta l'accettazione degli elementi ivi contenuti. Al richiedente sarà rilasciata specifica ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di sostegno. Le domande di sostegno possono essere presentate entro il 10 ottobre 2023. Laddove tale termine cada in un giorno non lavorativo o festivo, la scadenza sarà posticipata al primo giorno lavorativo successivo o utile.

Il sistema consente la presentazione delle domande di sostegno esclusivamente ai soggetti gestori che risultano riconosciuti ed inseriti nell'elenco di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 2019 istituito in ambito SIAN.

Diversamente, se il fondo risulta in stato di sospensione o revoca del riconoscimento, il sistema non consente la presentazione della domanda.

Il fondo risulta in stato di sospensione se il SG apporta modifiche al regolamento, allo statuto, alla scheda informativa o al Piano economico finanziario triennale. Dal momento in cui vengono apportate modifiche ai predetti documenti, il fondo permane nello stato di sospensione fino all'approvazione delle modifiche da parte dell'autorità competente (Mipaaf).

Art. 7.

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Tutte le domande di sostegno presentate, ai sensi dell'art. 48 del regolamento (UE) n. 809/2014, sono sottoposte a controlli amministrativi atti a verificare il possesso dei requisiti necessari per la concessione del contributo. Tali controlli coprono tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante controlli amministrativi. In particolare, vengono effettuate verifiche in ordine:

a) alla ricevibilità della domanda: la verifica di ricevibilità ha ad oggetto la completezza formale e documentale della domanda ed in particolare la verifica del rispetto dei termini temporali di presentazione della stessa. Il mancato soddisfacimento di tali requisiti comporta la non ricevibilità della domanda di sostegno;

b) all'ammissibilità della domanda: la verifica di ammissibilità ha ad oggetto l'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 e dell'ammissibilità della spesa di cui all'art. 4 del presente avviso nonché la determinazione dell'importo ammissibile a contributo ed il rispetto della soglia del «*de minimis*» di cui all'art. 4.1. Il mancato soddisfacimento dei requisiti di ammissibilità comporta l'inammissibilità a contributo della domanda di sostegno.

I controlli amministrativi prevedono anche la verifica delle condizioni artificiose di cui all'art. 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

L'istruttoria della domanda di sostegno è di competenza di AGEA OP, che esegue i controlli amministrativi di cui ai punti *a)* e *b)*, registrandone l'esito in apposita lista di controllo (*check list*).

Ai fini del perfezionamento dell'*iter* istruttorio l'agenzia ha facoltà di chiedere chiarimenti ai soggetti interessati.

Sulla base dell'importo ammesso delle spese dirette per il personale in sede di istruttoria della DS sarà ricalcolato l'importo ammissibile delle spese diverse da quelle del personale.

Art. 8.

APPROVAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

All'esito dei controlli istruttori svolti AGEA OP provvede con proprio atto ad approvare le domande di sostegno ammesse a finanziamento, con indicazione della spesa ammessa a contributo e del contributo concesso. L'atto è trasmesso ai beneficiari.

L'atto di approvazione, comprensivo della data di ammissione, della spesa ammessa e del contributo concesso, è pubblicato sul sito AGEA www.agea.gov.it e trasmesso all'Autorità di gestione, che provvede alla sua pubblicazione sul sito internet del Mipaaf. Ai titolari delle domande valutate con esito negativo viene notificata la declaratoria di non ammissibilità, che segue lo stesso *iter* di pubblicazione dell'atto di approvazione.

Art. 9.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ISTANZA DI RIESAME

Qualora all'esito dell'istruttoria la domanda risulti inammissibile o in caso di riduzione dell'importo richiesto, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990, il richiedente può presentare istanza di riesame per l'importo non ammesso.

Entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione di cui all'art. 8 il richiedente presenta istanza di riesame debitamente motivata esclusivamente via PEC all'indirizzo protocollo-lotto2@pec.it

Eventuali disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle istanze di riesame saranno oggetto di istruzioni operative emanate da AGEA OP.

Non verranno prese in carico le istanze di riesame relativamente a importi non ammessi inferiori ai dieci euro. AGEA OP comunica l'esito dell'istruttoria di riesame che assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla vigente normativa. Se il richiedente non si avvale di tale possibilità, l'istruttoria assume carattere definitivo.

Art. 10.

VARIANTI

È consentito apportare varianti al progetto approvato senza aumento della spesa ammessa.

A tale scopo, il beneficiario deve presentare domanda secondo una delle seguenti modalità:

1. direttamente sul sito internet AGEA www.agea.gov.it, sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per i SG che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA;

1. in modalità assistita sul portale SIAN www.sian.it per i SG che hanno conferito mandato a un CAA, accreditato dall'OP AGEA, sottoscrivendo l'atto tramite firma elettronica mediante codice OTP.

Tale domanda dovrà essere corredata, pena la non ricevibilità, dalla seguente documentazione:

piano dei fabbisogni e il piano economico-finanziario con evidenza delle modifiche apportate;

per ciascuna risorsa oggetto della variante, il CV aggiornato, debitamente firmato;

una relazione che giustifichi le variazioni apportate.

Se del caso, allegare anche per collaborazioni /consulenze esterne, i tre preventivi indipendenti e comparabili tra loro unitamente ad una dichiarazione che giustifichi la scelta degli stessi.

È consentita la presentazione di massimo due richieste di variante per ciascuna domanda di sostegno.

Art. 11.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

Al fine di ottenere il pagamento del contributo pubblico, il beneficiario deve presentare apposita domanda di pagamento all'OP AGEA, nei limiti dell'importo definito nel relativo provvedimento di concessione.

È possibile presentare domande di pagamento intermedie per stati di avanzamento.

La domanda di pagamento finale, da produrre al termine delle attività oggetto di sostegno, deve essere presentata entro e non oltre l'8 luglio 2025. Tutte le domande presentate oltre tale termine saranno considerate irricevibili.

Le domande devono essere presentate esclusivamente tramite i servizi telematici dell'OP AGEA, secondo una delle seguenti modalità:

2. direttamente sul sito internet AGEA www.agea.gov.it sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per i SG che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA;

3. in modalità assistita sul portale SIAN www.sian.it per i SG che hanno conferito mandato a un CAA, accreditato dall'OP AGEA, sottoscrivendo l'atto tramite firma elettronica mediante codice OTP.

Per il punto 2) oltre alla modalità standard di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del SG sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito internet AGEA, in qualità di «utente qualificato», può sottoscrivere la documentazione mediante codice OTP.

Alla domanda di pagamento deve essere allegato quanto segue:

per ciascuna risorsa impiegata, di cui al Piano dei fabbisogni, un timesheet nominativo e mensile sottoscritto dal lavoratore e dal legale rappresentante del SG. Il fac-simile di *timesheet* è riportato nell'allegato 6;

per ciascuna risorsa individuata dopo il finanziamento della domanda, il CV aggiornato, debitamente firmato;

la documentazione attestante la spesa sostenuta opportunamente quietanzata (buste paga, fatture, documenti attestanti i pagamenti effettuati, evidenze del versamento degli oneri fiscali, sociali e previdenziali);

la documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti che devono essere effettuati dai beneficiari secondo le modalità di cui all'allegato 7;

nel caso di documenti attestanti il pagamento delle ritenute e dei contributi (es.: mod. F24), essi dovranno essere accompagnati da un'attestazione dell'importo imputabile che comprenda, nel caso di versamenti cumulativi, l'individuazione dei pagamenti per singolo lavoratore.

Il pagamento in contanti non è consentito. I costi diversi da quelli del personale sono determinati nelle singole domande di pagamento applicando la percentuale del 40 per cento ai costi diretti del personale.

I documenti suddetti sono acquisiti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda. Al richiedente sarà rilasciata una specifica ricevuta di presentazione e copia della domanda stessa. Eventuali ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di pagamento sono contenute nelle istruzioni operative emanate dall'OP AGEA.

Art. 12.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

L'istruttoria relativa alle domande di pagamento viene effettuata dall'OP AGEA ed è suddivisa in tre fasi:

controlli di ricevibilità;

controlli amministrativi;

controlli in loco.

12.1 Controlli di ricevibilità delle domande

La verifica di ricevibilità delle domande comprende la completezza formale e documentale delle stesse. Inoltre, tale verifica include il rispetto dei termini temporali di presentazione delle domande. Il mancato soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta il mancato accoglimento delle domande di pagamento.

12.2 Controlli amministrativi

Nell'ambito di tali controlli vengono effettuate verifiche su tutte le domande di pagamento presentate e considerate ricevibili, atte a verificare:

la conformità delle attività realizzate con quelle ammesse a contributo;

i costi sostenuti ed i pagamenti effettuati;

la presenza di doppi finanziamenti irregolari ottenuti da altri regimi nazionali o unionali;

il rispetto della percentuale del 40 per cento dei costi diversi da quelli per il personale.

Con riferimento ai costi diversi da quelli per il personale, qualora i controlli di cui sopra determinino una riduzione dei costi diretti ammissibili per il personale rispetto all'importo indicato in domanda, per il calcolo dell'ammontare totale della spesa ammessa la percentuale del 40 per cento sarà applicata sulla spesa verificata e considerata ammissibile.

12.3 Controlli in loco, per le domande selezionate a campione.

I controlli in loco sono effettuati su un campione pari ad almeno il 5 per cento della spesa dichiarata all'OP AGEA nell'anno civile, determinata in seguito ai controlli amministrativi delle domande di pagamento. La selezione del campione è effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti le domande di pagamento ed in base ad un fattore casuale.

Attraverso i controlli in loco è verificata la conformità delle operazioni realizzate dai beneficiari con la normativa applicabile inclusi i criteri di ammissibilità relativi alle condizioni di concessione del sostegno. Tali controlli, altresì, verificano l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi.

I controlli in loco comprendono una visita presso la sede del beneficiario e sono effettuati alla presenza dello stesso o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta. L'esito del controllo viene comunicato attraverso la sottoscrizione di un verbale.

Ulteriori istruzioni operative sono definite dall'OP AGEA con proprio provvedimento.

L'esito dei controlli amministrativi di cui al precedente punto 12.2 è comunicato via PEC al beneficiario.

Il beneficiario può presentare via PEC richiesta di riesame degli esiti dell'istruttoria entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione degli stessi. L'OP AGEA è responsabile dell'istruttoria delle richieste di riesame e ne comunica via PEC l'esito che assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla vigente normativa.

Sulla base degli esiti istruttori amministrativi compresi gli esiti derivanti dalle attività di riesame e dei controlli in loco delle domande di pagamento, fatto salvo il rispetto delle ulteriori condizioni per il pagamento di contributi pubblici stabilite dalla normativa nazionale e unionale l'OP AGEA, provvede ad autorizzare il pagamento delle domande.

Art. 13.

MODIFICHE, INTEGRAZIONI, RITIRO E CORREZIONE DEGLI ERRORI PALESI DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DI PAGAMENTO

1) Ritiro delle domande

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 809/2014, le domande di sostegno e di pagamento possono essere ritirate, in tutto e in parte, in qualsiasi momento. Tale ritiro è registrato dall'OP AGEA tramite le apposite funzionalità in ambito SIAN. Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno o di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri.

Il ritiro della domanda riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o parte di essi.

Le modalità operative per il ritiro delle domande di sostegno/pagamento e di altre dichiarazioni e documentazione, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 809/2014, sono definite dall' OP AGEA con proprio provvedimento.

2) Correzione degli errori palesi

Ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 (correzioni e adeguamento di errori palesi), le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi riconosciuti dall'OP AGEA sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

L'errore può essere considerato palese solo se può essere individuato agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.

In caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, AGEA OP determina la ricevibilità della comunicazione dell'errore palese commesso sulla domanda di sostegno e/o pagamento.

Per le domande di pagamento estratte per il controllo in loco, le correzioni possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo *in loco.*

Le modalità operative per la comunicazione ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 dell'errore palese, sono definite dall'OP AGEA con proprio provvedimento.

Art. 14.

RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI

Il mancato rispetto, imputabile ai beneficiari, dei criteri e dei requisiti di ammissibilità richiamati nel presente avviso comporta l'applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni stabilite sulla base dei regolamenti (UE) n. 640/2014 e n. 809/2014, nonché del decreto ministeriale 10 marzo 2020, n. 2588.

Le modalità di calcolo delle suddette riduzioni, esclusioni e sanzioni sono stabilite nell'allegato 8 del presente avviso.

Art. 15.

IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO

Il tasso di aiuto è fissato al 70 per cento della spesa ammessa. Se necessario, l'intensità dell'aiuto può essere adattata in modo uniforme per tutti i beneficiari, alla luce delle risorse finanziarie disponibili sulla misura. In ogni caso il tasso di aiuto minimo è fissato al 20 per cento della spesa ammessa.

Il contributo pubblico non potrà, in ogni caso, essere superiore a euro 200.000 (de minimis) per singolo soggetto gestore.

Il contributo viene erogato al beneficiario tramite bonifico sulle coordinate bancarie indicate dallo stesso all'atto di presentazione della domanda di sostegno.

Art. 16.

MODALITÀ DI GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE CON IL BENEFICIARIO

Gli indirizzi dei beneficiari sono rispondenti a quanto indicato dagli stessi nel proprio fascicolo aziendale, mentre l'indirizzo delle autorità competenti alle quali i beneficiari sono tenuti a rivolgersi sono i seguenti:

Autorità di gestione: via XX Settembre, 20 00187 Roma, tel. 06-46651, sito internet: www.politicheagricole.it - PEC: cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it

Organismo pagatore AGEA: via Palestro, 81 - 00185 Roma, tel. 06-494991, sito internet: www.agea.gov.it - PEC: protocollo@pec.agea.gov.it

Per i soggetti per i quali è prevista l'obbligatorietà dell'indirizzo PEC, ai sensi della legge 221/2012, le comunicazioni per la gestione ed il controllo delle domande di sostegno e pagamento avverranno mediante PEC.

Per coloro che non rientrano tra i soggetti tenuti all'obbligatorietà dell'indirizzo PEC, gli stessi dovranno prendere visione delle comunicazioni tramite consultazione del SIAN, secondo le modalità sotto descritte:

per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.AGEA.gov.it);

per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza agricola (CAA), la consultazione è possibile attraverso le informazioni messe a disposizione al CAA stesso da parte di AGEA OP sul SIAN.

Art. 17.

CONSULTAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 3-*bis* della legge n. 241/1990 (uso della telematica), i seguenti documenti amministrativi, che fanno parte del procedimento della domanda di sostegno e di pagamento, sono accessibili tramite consultazione sul SIAN:

mandato di rappresentanza (per i beneficiari che aderiscono ad un *CAA)*;

scheda di validazione del fascicolo aziendale;

domanda di sostegno/pagamento;

dati di base in formato grafico (GIS), se pertinenti;

check-list delle istruttorie eseguite;

eventuali comunicazioni al beneficiario (quali PEC, istruzioni operative, lettere raccomandate, provvedimenti amministrativi diffusi attraverso i siti istituzionali, etc.);

informazioni relative ai pagamenti effettuati.

Gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e monitorare lo stato dell'*iter* amministrativo della domanda, attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalità:

per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it);

per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un CAA, ai sensi dell'art. 15 del decreto ministeriale Mipaaf del 27 marzo 2001 e art. 14 decreto ministeriale sanità del 14 gennaio 2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA OP sul SIAN.

Non è dato corso alle richieste di accesso agli atti riferite ai documenti amministrativi sopra indicati, presentate dagli interessati in modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte.

Art. 18.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Per l'attuazione del presente avviso è assegnato un importo di risorse in termini di spesa pubblica di euro 2.000.000,00, di cui euro 1.100.000,00 a carico del Fondo di rotazione *ex* 183/1987 ed euro 900.000,00 a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Previa modifica del PSRN 2014-2022, con successivo provvedimento l'Autorità di gestione potrà incrementare la dotazione di cui al comma 1 a seguito di economie rinvenienti da altre sottomisure del programma.

Eventuali economie potranno essere utilizzate a copertura dei fabbisogni di altri avvisi pubblici per le sottomisure 17.2 e 17.3 o, previa modifica del PSRN, per la sottomisura 17.1.

Art. 19.

NORME DI RINVIO

Ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 8, comma 3, della legge n. 241/1990, con la pubblicazione delle presenti disposizioni s'intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli art. 7 e 8 della legge n. 241/1990 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Art. 20.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti saranno trattati in conformità e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE».

Responsabile del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in qualità di delegato e nominato dal MIPAAF per il trattamento delle domande di sostegno e nel suo ruolo di Organismo pagatore titolare del trattamento delle domande di pagamento.

La sede di AGEA OP è in via Palestro, 81 - 00187 Roma. Il sito internet istituzionale di AGEA è il seguente: www.agea.gov.it

ALLEGATO *1*

PIANO DEI FABBISOGNI – ELEMENTI MINIMI (FAC SIMILE)

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE NAZIONALE 2014-2022 - Sottomisura XX
PIANO DEI FABBISOGNI
FONDO____________
SOGGETTO GESTORE____________

1 Premessa

.....…………..

Tale piano descrive i fabbisogni di ………., gli strumenti che saranno utilizzati per il loro soddisfacimento, le modalità attuative, una stima delle risorse necessarie, nonché …...

La costruzione del piano di attività è elaborato sulla base della rilevazione dei principali ambiti di intervento e dei fabbisogni segnalati nel corso della annualità ……...

2 Definizioni

3 Descrizione dei Fabbisogni

1. Attività propedeutiche ……:

A. ………..;
B. ………..;
C. ………...;

2 Attività digestione amministrativa del fondo:

....

3 Attività di funzionamento del fondo in merito agli aderenti:

....

4 Gli strumenti e le modalità attuative

………...

5 Stima delle risorse necessarie

Da compilare per tutto il personale (a tempo indeterminato/determinato o con rapporto definito da altri istituti contrattuali comprese collaborazioni e consulenze esterne).

1. Profili professionali: Numero e Qualifica;
2. Output Previsti;

3. Stima tempi necessari;
4. Periodo Impiego;
5. CCNL;
6. Tipo contratto;
7. Importo Lordo annuo;
8. Costo Orario;
9. Importo Incentivi alle funzioni tecniche (eventuale ai sensi della norma del Codice sugli appalti);
10. ....

6 Indicatori per il monitoraggio dei risultati

....

ALLEGATO *2*

SCHEMA PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO (FAC SIMILE)

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE NAZIONALE 2014-2022 - Sottomisura XX
SCHEMA PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO
FONDO_____________
SOGGETTO GESTORE_____________

TIPOLOGIA DI SPESA	Importo €
SPESE PER IL PERSONALE	
Spese per il personale dipendente a tempo indeterminato (*da compilare per tutte le risorse indicate nel Piano dei fabbisogni*)	
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	
Spese per il personale dipendente a tempo determinato (*da compilare per tutte le risorse indicate nel Piano dei fabbisogni*)	
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO	
Oneri e contributi previdenziali a carico dei lavoratori (*da compilare per tutte le risorse indicate nel Piano dei fabbisogni*)	
TOTALE ONERI E CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE	
Oneri e contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (*da compilare per tutte le risorse indicate nel Piano dei fabbisogni*)	
TOTALE ONERI E CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	
SPESE DIVERSE DA QUELLE DEL PERSONALE	
TOTALE SPESE DIVERSE DA QUELLE DEL PERSONALE (*40% del totale delle spese per il personale*)	

ALLEGATO *3*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

REGIME *DE MINIMIS*

(ex artt. 47 e 48 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a______________________ nella sua veste di legale rappresentante ________________ con sede in Via ______________ nato/a a__________________________________ (_____) il__________________________ residente a_____________ (_____) in via__________________________, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

- ◻ Di aver ricevuto aiuti «*de minimis*» nell'arco dei tre esercizi finanziari precedenti, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 3 comma 2 del Regolamento (UE) 1407/2013;
- ◻ Di **NON** aver ricevuto aiuti «*de minimis*» nell'arco dei tre esercizi finanziari precedenti.

Dichiara altresì di essere consapevole che l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200.000 EURO nell'arco di tre esercizi finanziari.

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire in ordine a quanto sopra dichiarato.

Luogo e data FIRMA DEL DICHIARANTE

………………………. ………………………………

Si allega copia del documento d'identità del dichiarante

ALLEGATO *4*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

REGIME I.V.A. DEL DICHIARANTE
(ex artt. 47 e 48 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto ___________nella sua veste di legale rappresentante ________________ con sede in_________________________________ Via ___________________al fine della determinazione della spesa da ammettere a contributo, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiara

che l'imposta sul valore aggiunto relativa alla documentazione della spesa presentata ai fini della liquidazione del contributo di cui sopra è:

☐ 1. DETRAIBILE
in maniera integrale

☐ 2. PARZIALMENTE DETRAIBILE
in quanto viene svolta sia attività imponibile I.V.A. che attività esente.
Specificare le percentuali di detraibilità _____

☐ 3. NON DETRAIBILE
□a) in quanto non viene svolta attività soggetta ad I.V.A.;
□b) in quanto viene svolta attività esente da I.V.A. ex art. 10 D.P.R. 633/72;
□c) altro specificare ________________________________

Dichiara altresì, nel caso di sottoscrizione dei precedenti punti 1 e 2, di:

☐ richiedere la contribuzione pubblica anche per il costo dell'IVA

☐ non richiedere la contribuzione anche per il costo dell'IVA

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire in ordine a quanto sopra dichiarato.

Luogo e data FIRMA DEL DICHIARANTE

………………………………….. …………………………………….

Si allega copia del documento d'identità del dichiarante

ALLEGATO *5*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

DICHIARAZIONE IRAP

(ex art. 47 e 48 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a______________________ nella sua veste di legale rappresentante ________________ con sede in____Via ______________ nato/a a__________________________________ (_____) il____________________________ residente a_____________ (_____) in via__________________________, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

- ◻ **Di essere soggetto passivo IRAP**
- ◻ **Di essere soggetto non passivo IRAP**

Dichiara altresì di essere consapevole, che nel caso di soggetto passivo IRAP, la stessa risulta ammissibile a contributo solo in determinati casi, riassunti nei seguenti:

- Enti non commerciali di cui all'art. 3 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 446/97;

- Amministrazioni pubbliche;

- quando la base imponibile IRAP sia calcolata esclusivamente con il metodo retributivo.

Dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 i dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data FIRMA DEL DICHIARANTE

………………………………….. ……………………………………

Si allega copia del documento d'identità del dichiarante

ALLEGATO *6*

FAC SIMILE TIMESHEET

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE NAZIONALE 2014-2022 - SOTTOMISURA XX

FONDO_____________
SOGGETTO GESTORE____________

Logo Beneficiario:

Beneficiario:.. Soggetto gestore del Fondo.................................riconosciuto dal MIPAAF ai sensi del DM 5maggio 2016 e s.m.i.

Nome del dipendente	XXX NNN
ANNO	XXX
MESE	XXX

		Riepilogo ore lavorate per tipologia di intervento								
Progr.	**Giorno (indicare data)**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**TOT. Attività PSRN**	**Altra attività fuori PSRN**	**TOT.**	**Attività (breve descrizione)**

Data e firma del dipendente

Data e firma del Dirigente o Responsabile del personale

Timbro

ALLEGATO 7

(MODALITA' DI PAGAMENTO)

MODALITA' DI PAGAMENTO	**SPECIFICHE**
Bonifico o ricevuta bancaria (Riba)	Deve essere prodotta la ricevuta del bonifico eseguito, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita.
Assegno	Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento.
Carta di credito e/o bancomat	Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'Istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale	Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. La causale deve contenere il riferimento al documento di spesa rendicontato.
Vaglia postale	Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. La causale deve contenere il riferimento al documento di spesa rendicontato.

ALLEGATO *8*

ALLEGATO 8

(METODOLOGIA PER IL CALCOLO DELLE RIDUZIONI/ESCLUSIONI E SANZIONI)

1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato ha ad oggetto le modalità di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni stabilite sulla base dei Regolamenti (UE) n. 809/2014 e n. 640/2014, nonché del D.M. 10 marzo 2020 n.2588 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmidi sviluppo rurale".
L'OP Agea, qualora riscontri, nella sua attività di controllo (amministrativo, in loco), inadempienze e violazioni delle condizioni di ammissibilità indicate nell'Avviso e degli impegni ed altri obblighi previsti dalla normativa dell'Unione europea o dalla legislazione nazionale, interviene comminando sanzioni amministrative che comportino la riduzione ed esclusione del contributo provvedendo altresì al recupero dell'importo indebitamente percepito.
L'applicazione di tali sanzioni amministrative non osta all'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative e penali, laddove previste dalla normativa nazionale applicabile.

2. RIDUZIONE ED ESCLUSIONE

Ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 640/2014, in caso di inadempimento o violazioni dei criteri di ammissibilità previsti nell'Avviso pubblico, il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente; in caso di violazione degli impegni o altri obblighi legislativi nazionali/unionali il sostegno richiesto può essere rifiutato, integralmente o parzialmente.

Comportano l'esclusione dal sostegno le fattispecie indicate alla Sezione I.

3. SANZIONI APPLICABILI IN RELAZIONE ALL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Ai fini della determinazione della sanzione, l'Organismo pagatore AGEA individua:
a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e dell'atto di concessione;
b) l'importo cui il beneficiario ha diritto a seguito dell'istruttoria delle spese riportate nelle domande di pagamento.
Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di più del 10%, si applica una sanzione amministrativa riducendo ulteriormente l'importo di cui al punto b).
Il valore della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Organismo pagatore di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile nella domanda di pagamento o se l'Organismo pagatore accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.
La suddetta sanzione amministrativa si applica, *mutatis mutandis*, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli *in loco* di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 809/2014. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli *in loco* delle operazioni in questione.

4. RECUPERO IMPORTI INDEBITAMENTE EROGATI

Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati, previsti dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 809/2014 in merito al pagamento degli interessi da parte del beneficiario. Eventuali ulteriori disposizioni di dettaglio sono contenute nelle istruzioni operative emanate dall'OP AGEA.

5. DOLO O NEGLIGENZA

In ogni caso, qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure abbia omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, il sostegno è rifiutato o revocato integralmente e gli importi già erogati sono integralmente recuperati.

6. APPLICAZIONE DI INTERESSI

Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati, previsti dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 809/2014 in merito al pagamento degli interessi da parte di un beneficiario.

7. FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Nell'applicazione del presente provvedimento sono fatti salvi i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 2.2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Ai sensi dell'articolo 4, co.2 del regolamento (UE) n. 640/2014, i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione a supporto, devono essere comunicati dal beneficiario o dal suo rappresentante tramite PEC all'Autorità competente, entro 15 giorni lavorativi dalla data del verificarsi dei casi di forza maggiore o di circostanza occasionale.

SEZ. I - DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Comportano, in ogni caso, l'esclusione del beneficiario dal sostegno ed il recupero degli eventuali importi indebitamente erogati:

- la sussistenza di **cause di divieto, di decadenza o di sospensione,** di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da a) a g), commi da 2 a 7 e 8, e all'articolo 76, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011;
- l'esecuzione di **pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire**, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
- la mancata **autorizzazione all'Autorità competente all'accesso** alle sedi, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli.

22A05903

DECRETO 30 agosto 2022.

Disposizioni necessarie all'attuazione dell'Investimento 2.1 «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo», previsto nell'ambito della Missione 2, Componente 1, del PNRR, con particolare riferimento alla finalità di sviluppo della logistica agroalimentare tramite il miglioramento della capacità logistica dei porti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza come modificato dal regolamento UE 2021/2106 del 28 settembre 2021, che stabilisce gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 202, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto l'Investimento 2.1 «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo» previsto nell'ambito della Missione 2 – «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 1 – «Agricoltura sostenibile ed economia circolare», volto a promuovere, con una dotazione pari a 800 milioni di euro, interventi volti a migliorare la sostenibilità della logistica dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, anche mediante il miglioramento della capacità logistica dei porti (M2C1- 2.1);

Visto l'allegato riveduto della citata decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, ai sensi del quale tale investimento prevede, tra l'altro, «il sostegno agli investimenti materiali e immateriali (quali locali di stoccaggio delle materie prime agricole, trasformazione e conservazione delle materie prime, digitalizzazione della logistica e interventi infrastrutturali sui mercati alimentari), agli investimenti nel trasporto alimentare e nella logistica per ridurre i costi ambientali ed economici e all'innovazione dei processi di produzione, dell'agricoltura di precisione e della tracciabilità (ad esempio attraverso la *blockchain*)»;

Visti, altresì, i traguardi e gli obiettivi individuati per l'investimento M2C1-2.1 dal medesimo allegato riveduto e, in particolare:

a) il traguardo M2C1-3, da conseguire entro il 31 dicembre 2022: «Pubblicazione della graduatoria finale nell'ambito del regime di incentivi alla logistica»;

b) l'obiettivo M2C1-10, da conseguire entro il 30 giugno 2026: «Almeno quarantotto interventi per migliorare la logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo»;

Vista, inoltre, la descrizione recata dall'allegato riveduto dei predetti traguardi e obiettivi, secondo cui il decreto di approvazione deve definire la graduatoria finale e il regime di incentivi alla logistica deve includere gli elementi seguenti:

a) criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale;

b) impegno affinché il contributo per il clima dell'investimento ammonti almeno al 32% del costo complessivo degli investimenti sostenuti dall'RRF secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241;

c) impegno affinché il contributo per il digitale dell'investimento ammonti almeno al 27% del costo complessivo degli investimenti sostenuti dall'RRF secondo la metodologia di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241;

d) impegno a riferire in merito all'attuazione della misura a metà della durata del regime e alla fine dello stesso;

Visto il regolamento 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, laddove all'art. 22 stabilisce, tra l'altro, che gli Stati membri devono adottare opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, con particolare attenzione alla prevenzione, individuazione e rettifica delle frodi, della corruzione, dei conflitti di interessi nonché del «doppio finanziamento» e intraprendere azioni legali per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche in relazione a eventuali mi-

sure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 che, a seguito della valutazione positiva del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte del Consiglio ECOFIN, ha assegnato alle singole amministrazioni titolari degli interventi le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR, assegnando, in particolare, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la somma di euro 800.000.000,00 per la realizzazione dell'investimento M2C1 - 2.1 e prevedendo, tra l'altro, che le amministrazioni titolari degli interventi adottano ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi;

Visto l'accordo, denominato *Operational Arrangement* (Ref.Ares(2021)7947180-22/12/2021) siglato dalla Commissione europea e dallo Stato italiano il 22 dicembre 2021 ed in particolare gli allegati I e II che riportano:

a) per la *milestone* M2C1-3, nel campo meccanismo di verifica, «Pubblicazione del decreto sul sito web dell'autorità esecutiva (https://www.politicheagricole.it/) e nella *Gazzetta Ufficiale* (https://www.gazzettaufficiale.it/)»;

b) per il *target* M2C1-10, nel campo meccanismo di verifica, «Documento esplicativo che attesti l'attuazione sostanziale del *target*. Tale documento includerà, quale allegato, la seguente documentazione probatoria: *a)* certificato attestante il completamento rilasciato in conformità alla normativa nazionale; *b)* relazione da parte di un ingegnere indipendente autenticata dal ministero competente, allegando le motivazioni per cui le specificazioni tecniche dei progetti sono conformi alla descrizione di cui alla CID dell'investimento e del *target*»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente «*Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6-*bis*, del menzionato decreto-legge n. 77/2021, il quale stabilisce che «le amministrazioni di cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR»;

Visto, altresì, l'art. 8, del suddetto decreto-legge n. 77/2021, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

Visto, inoltre, l'art. 10 del medesimo decreto-legge n. 77/2021, il quale prevede che, per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società *in house* qualificate ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»

Visto in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto- legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021;

Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della medesima legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto, altresì, il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021, nel quale sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;

Visto l'art. 17 del citato regolamento (UE) 2020/852, che reca il principio di non arrecare un danno significativo (*Do no significant harm* - DNSH);

Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18 febbraio 2021, concernente «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», e, in particolare, l'art. 11, comma 2-*bis*, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Vista la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;

Vista la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»;

Vista la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»;

Vista la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;

Vista la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative», che chiarisce alle amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità;

Vista la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»;

Vista la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»;

Vista la circolare RGS-MEF del 29 aprile 2022, n. 21, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC»;

Vista la circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022, n. 27, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR»;

Vista la circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022, n. 28, «Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative»;

Vista la circolare RGS-MEF del 26 luglio 2022, n. 29, «Circolare delle procedure finanziarie PNRR»;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di finanza del 17 dicembre 2021, con l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento dei divari territoriali;

Visto l'avviso di consultazione tecnica «PNRR, Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" – Componente C1 – "Economia circolare e agricoltura sostenibile" – Investimento 2.1 – "Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo"», approvato con decreto n. 563135 del 28 ottobre 2021 e pubblicato sul sito in-

ternet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fino al 31 dicembre 2021, avente lo scopo di informare il settore di riferimento in merito alla realizzazione dell'investimento di che trattasi e raccogliere osservazioni e proposte dei portatori di interesse, onde costruire efficaci dispositivi di attuazione dello stesso;

Preso atto delle risultanze delle consultazioni di cui al suddetto avviso di consultazione, di cui si è tenuto conto nella predisposizione del presente decreto, da cui è emersa l'importanza di dare compiuta attuazione al disegno di *policy* descritto nella scheda di misura PNRR mediante il finanziamento di interventi a beneficio delle autorità portuali, espressamente previsti quali potenziali destinatari dei finanziamenti nella scheda in inglese della misura;

Vista la legge 28 gennaio 1994, recante «Riordino della legislazione in materia portuale»;

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'art. 56, che disciplina il regime di esenzione degli «aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali» e l'art. 56-*ter*, che disciplina il regime di esenzione degli «aiuti a favore dei porti marittimi»;

Visto il Piano nazionale dei trasporti e della logistica, così come definito nell'allegato Italia veloce del Programma nazionale di riforme, e le interlocuzioni intercorse tra gli uffici del Ministero e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile al fine di definire il presente decreto attivando ogni più opportuna sinergia tra le azioni finanziate a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza e sul Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Agenzia o soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia, soggetto *in house* della pubblica amministrazione, della quale il Ministero si avvale quale soggetto gestore, mediante apposita convenzione, per le attività di gestione del presente intervento, ai sensi dell'art. 10 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

b) «Autorità di sistema portuale»: enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale con funzioni di programmazione, coordinamento e regolazione del sistema dei porti nell'area di riferimento, ai sensi della legge n. 84 del 1994;

c) «componente»: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure;

d) «corruzione»: fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli;

e) «DNSH»: principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali («*Do Not Significant Harm*»), sancito dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio;

f) «dragaggio»: il dragaggio come definito dall'art. 2, punto 160, del regolamento GBER;

g) «frode»: comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, la «frode» in materia di spese è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:

i. all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea;

ii. alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;

iii. alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;

h) «frode sospetta»: irregolarità che, a livello nazionale, determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, e, in particolare, l'esistenza di una frode ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, punto *a)*, della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea;

i) «infrastruttura di accesso»: ogni tipo di infrastruttura necessaria ad assicurare l'accesso via terra o via acqua (mare o fiume) degli utenti al porto o all'interno di un porto, come strade, binari, canali e chiuse;

j) «infrastruttura portuale»: l'infrastruttura e gli impianti per la fornitura di servizi portuali collegati al trasporto, ad esempio gli attracchi utilizzati per l'ormeggio delle navi, i muri di sponda, le banchine, le rampe di accesso a pontoni galleggianti in zone di marea, i bacini interni, i rinterri e i terreni di colmata, le infrastrutture per i combustibili alternativi e le infrastrutture per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;

k) «logistica agroalimentare»: complesso delle attività volte a pianificare, implementare e controllare l'efficiente ed efficace flusso e stoccaggio di materie prime, semilavorati, prodotti finiti del settore agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e vivaismo e le relative informazioni, dal punto di origine al punto di consumo;

l) «*Milestone*» (lett. «pietra miliare»): traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);

m) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, amministrazione centrale titolare dell'intervento e soggetto attuatore, responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera *o)* e dell'art. 9, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

n) «Missione»: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in componenti;

o) «piattaforma informatica»: piattaforma telematica allestita *ad hoc* per la raccolta delle domande di contributo;

p) «PNRR»: Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato definitivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, che ha recepito la proposta della Commissione europea del 22 giugno 2021 (COM (2021) 344);

q) «porto»: una zona di terra e di acqua dotata di infrastrutture e attrezzature tali da consentire l'accoglienza delle imbarcazioni, lo svolgimento di operazioni di carico e scarico, di deposito merci, di presa in consegna e riconsegna di tali merci, l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, dell'equipaggio e di altre persone, e qualsiasi altra infrastruttura necessaria per gli operatori dei trasporti nel porto;

r) «porto marittimo»: un porto destinato principalmente all'accoglienza di imbarcazioni per la navigazione marittima;

s) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e successive modifiche e integrazioni;

t) «risultato operativo»: ai sensi dell'art. 2, punto 39, del regolamento GBER, differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento, qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono costi quali i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto e di amministrazione, ma non i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti. L'attualizzazione delle entrate e dei costi di esercizio sulla base di un tasso di attualizzazione adeguato consente di realizzare un utile ragionevole;

u) «sistema ReGiS»: sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella *governance* del Piano;

v) «Soggetto beneficiario»: le autorità di sistema portuale, di cui all'art. 5 del presente decreto;

w) «sovrastruttura portuale»: i dispositivi di superficie (come quelli per lo stoccaggio), le attrezzature fisse (come i depositi e i terminal) e mobili (come le gru) situati in un porto per lo svolgimento delle operazioni portuali e la fornitura di servizi portuali collegati al trasporto;

x) «*Target*»: traguardo quantitativo da raggiungere mediante l'attuazione di una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore specifico;

y) «Trattato»: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 2.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce le disposizioni necessarie all'attuazione dell'Investimento 2.1 «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo», previsto nell'ambito della Missione 2, Componente 1, del PNRR, con particolare riferimento alla finalità di sviluppo della logistica agroalimentare tramite il miglioramento della capacità logistica dei porti.

2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce, in particolare, le condizioni e le modalità per il sostegno finanziario alla realizzazione di progetti di investimento volti alla riqualificazione e all'ammodernamento della capacità logistica dei porti, in favore dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo, definendo le caratteristiche dei soggetti beneficiari del finanziamento e dei progetti ammissibili, l'importo delle risorse concedibile nonché la procedura e le ulteriori condizioni ai fini dell'accesso e del mantenimento del finanziamento. L'attivazione dell'intervento è disposta con il successivo avviso pubblico adottato ai sensi dell'art. 8, comma 2.

Art. 3.

Risorse

1. Per gli anni dal 2022 al 2026, sono disponibili per l'attuazione del presente intervento risorse finanziarie pari a euro 150.000.000,00 a valere sui fondi del PNRR destinati all'Investimento 2.1 della Missione 2, Componente 1.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 6-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, un importo pari ad almeno il 40% delle predette risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

3. Qualora le risorse destinate ai progetti da realizzare nelle regioni di cui al precedente comma 2 non dovessero essere impiegate, in tutto o in parte, le stesse saranno destinate a coprire i fabbisogni di progetti realizzati in altre regioni italiane.

4. La quota indicata al precedente comma 1 potrà essere oggetto di modifica e/o integrazione nel corso di attuazione della misura, in relazione all'andamento della stessa. Qualora le risorse destinate agli interventi previsti dal presente decreto non dovessero essere integralmente assorbite, il Ministero potrà disporne l'utilizzo per finanziare altre misure di attuazione dell'investimento 2.1 «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo», nell'ambito della Missione 2, Componente 1, del PNRR.

Art. 4.

Soggetto gestore

1. Ai sensi dell'art. 10, decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le attività di supporto tecnico-operativo, relative alla gestione dell'intervento di cui al presente decreto, sono svolte dall'Agenzia, sulla base delle direttive e sotto la vigilanza del Ministero. Tali attività, affidate tramite apposita convenzione e svolte nel rispetto delle direttive del Ministero, comprendono la progettazione dell'intervento, la ricezione e – nei limiti di quanto descritto nel presente decreto – l'istruttoria e la valutazione delle domande, l'erogazione delle risorse, nonché le attività di controllo e di monitoraggio effettuate anche per mezzo del sistema ReGiS.

2. L'Agenzia fornisce, secondo la tempistica definita dalla convenzione di cui al comma 1, ovvero su richiesta del Ministero, l'aggiornamento e il rendiconto sulle domande pervenute, lo stato delle istruttorie e l'esito delle attività di monitoraggio e controllo.

3. Il Ministero impartisce all'Agenzia le direttive occorrenti per l'attuazione dell'intervento previsto dal presente decreto, incluse le specifiche connesse all'utilizzo delle risorse del PNRR e, in particolare, al rispetto del principio DNSH e dei vincoli in materia di contributo al clima e di contributo al digitale previsti per l'Investimento PNRR M2C1 I2.1, di cui al presente decreto.

Art. 5.

Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda ai sensi del presente decreto, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 6, le Autorità di sistema portuale.

Art. 6.

Finalità dei progetti di investimento

1. Per le finalità di cui al precedente art. 2, sono ammissibili ai finanziamenti a fondo perduto di cui al presente decreto i progetti di investimento funzionali allo sviluppo della logistica agroalimentare per i porti, riconducibili a una o più delle seguenti linee d'azione:

a) realizzazione, rifunzionalizzazione, ampliamento, ristrutturazione e digitalizzazione di aree, spazi e immobili connessi alle attività e ai processi logistici delle aree portuali;

b) efficientamento e miglioramento della capacità commerciale e logistica attraverso interventi volti al potenziamento delle infrastrutture per il trasporto alimentare, anche al fine di ridurre i costi ambientali e le emissioni nel trasporto di materie prime, semilavorati e merci tra centri produttivi, centri logistici e mercati;

c) miglioramento dell'accessibilità ai servizi *hub* e rafforzamento della sicurezza delle infrastrutture portuali anche mediante l'utilizzo di tecnologie innovative e/o a «zero emissioni»;

d) rafforzamento dei controlli merceologici volti a preservare la differenziazione dei prodotti per qualità, sostenibilità e caratteristiche produttive, anche al fine di ridurre gli sprechi alimentari;

e) riduzione degli impatti ambientali attraverso interventi di riqualificazione energetica; incremento del livello di tutela ambientale.

I progetti presentati dalle Autorità di sistema portuale sono finanziati ai sensi dei capi II, III e IV, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 22.

2. Ai fini dell'ammissibilità, i progetti di cui al comma 1 devono:

a) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di cui all'art. 8, comma 2. Per data di avvio del progetto si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante in relazione all'acquisizione di immobilizzazioni o di qualsiasi altro

impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono presi in considerazione ai fini dell'individuazione della data di avvio dei lavori;

b) prevedere un termine di ultimazione non successivo a ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di concessione delle risorse, ferma restando la possibilità di concedere, su richiesta motivata dal soggetto beneficiario, una proroga del termine di ultimazione, comunque nei limiti delle tempistiche consentite ai fini del rispetto della normativa di riferimento applicabile al PNRR e del raggiungimento dei *target* di misura.

3. In conformità con i divieti e le limitazioni derivanti dalle disposizioni europee e nazionali di riferimento, non sono, comunque, ammissibili i progetti che:

a) non garantiscono il rispetto del principio DNSH, verificato sulla base degli orientamenti e delle istruzioni definiti in sede europea e nazionale e, in particolare, secondo le indicazioni contenute nella circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021, tenendo conto del regime relativo ai vincoli DNSH indicato dalla medesima circolare per l'investimento di cui al presente decreto e ferme restando le esclusioni settoriali di cui al comma 4;

b) non garantiscono il rispetto del principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *tagging*) come successivamente specificato nell'avviso di cui all'art. 8, comma 2.

4. Fermo restando quanto specificato dall'avviso di cui all'art. 8, comma 2, non sono in ogni caso ammissibili interventi che non rispettino il principio della conformità alla pertinente normativa ambientale nazionale e dell'Unione europea e che prevedano attività su strutture e manufatti connessi (così come individuate dalla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente di cui alla circolare RGS n. 32 del 30 dicembre 2021):

a) ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;

b) alle attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

c) alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;

d) alle attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

Art. 7.

Cumulo e divieto di doppio finanziamento

1. Nel rispetto delle disposizioni sul divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241 richiamato in premessa, il medesimo costo progettuale non può essere in ogni caso rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura, ferma restando la possibilità, per costi diversi all'interno di un progetto o per diverse quote parti del costo di uno stesso bene, di fruire del sostegno di diverse fonti finanziare, nei limiti delle disposizioni in materia di cumulo previste dalla disciplina, anche in materia di aiuti di Stato, di riferimento.

Art. 8.

Fase di accesso e concessione delle risorse

1. I contributi di cui al presente decreto sono concessi sulla base di una procedura di selezione valutativa a graduatoria.

2. I termini e le modalità di presentazione delle domande sono definiti con successivo avviso, adottato con provvedimento del Ministero e pubblicato nel sito internet dello stesso Ministero (www.politicheagricole.it) e dell'Agenzia (www.invitalia.it). Con il medesimo provvedimento sono resi disponibili gli schemi per la presentazione delle domande ed è precisata l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte dell'Agenzia, nonché sono forniti gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione dell'intervento previsto dal presente decreto. Le domande devono, in ogni caso, essere presentate nella finestra temporale definita dal predetto provvedimento, all'Agenzia, esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica resa disponibile sul sito internet della medesima Agenzia.

3. Ciascuna Autorità di sistema portuale può presentare una o più domande. Ciascuna domanda deve riferirsi ad un solo progetto, fino ad un massimo di due progetti presentabili per Autorità di sistema portuale. Nel caso siano presentate domande successive relative allo stesso progetto, sarà considerata l'ultima domanda pervenuta in ordine cronologico.

4. I richiedenti potranno ricevere i finanziamenti a fondo perduto esclusivamente nei limiti della disponibilità di risorse finanziarie e sulla base della posizione assunta nella graduatoria di cui al comma 10 del presente articolo, fino a esaurimento delle risorse medesime, e in ogni caso nel rispetto del vincolo di allocazione territoriale alle regioni del Mezzogiorno di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto.

5. L'Agenzia procede nello svolgimento delle attività di cui ai commi seguenti, per ciascuna domanda, secondo le tempistiche e sulla base delle specifiche disposizioni definite dall'avviso di cui al comma 2. Qualora nel corso di svolgimento di tale attività risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, l'Agenzia può richiederli al soggetto proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione degli stessi. In tali circostanze, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni.

6. L'Agenzia procede, nel rispetto dei termini e dei requisiti specifici, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) verifica della completezza della documentazione presentata, dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità previsti dal presente decreto e dall'avviso di cui al comma 2;

b) in caso di esito negativo delle verifiche di cui alla lettera *a)*, ne dà comunicazione al soggetto proponente, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, e al Ministero per i provvedimenti conseguenti.

7. Le proposte progettuali che superino il vaglio di ammissibilità formale sono valutate da una Commissione, nominata con provvedimento del Ministero, che determina una prima graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri:

i. capacità di incrementare il livello di tutela ambientale e ridurre gli impatti ambientali;

ii. innovazione di processi e digitalizzazione delle attività;

iii. capacità del progetto di incidere sullo sviluppo della capacità logistica della filiera agroalimentare locale.

8. Con decreto del Ministero è approvata la prima graduatoria di individuazione delle proposte ammesse alla successiva fase istruttoria, con pubblicazione sul sito internet del Ministero e dell'Agenzia.

9. L'Agenzia, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 8, esegue l'istruttoria valutando:

a) la sostenibilità finanziaria del progetto, con riferimento alla capacità dei proponenti di sostenere la quota parte dei costi previsti dal progetto non coperti da aiuto pubblico;

b) la cantierabilità del progetto di investimento, valutata sulla base del possesso delle autorizzazioni necessarie ai sensi della vigente normativa o della idoneità dell'iniziativa a conseguire le predette autorizzazioni entro i termini di erogazione previsti dall'avviso di cui al comma 2;

c) la pertinenza e la coerenza complessiva del programma di spesa.

10. Per le domande risultate ammissibili al finanziamento in esito alle attività di cui ai commi precedenti, il Ministero adotta il provvedimento di concessione del finanziamento a fondo perduto, con il quale sono determinati l'importo del contributo nonché gli obblighi e adempimenti in capo al soggetto proponente, e provvede a darne comunicazione, con le modalità e i termini specificati dall'avviso di cui al comma 2, al medesimo soggetto proponente. Ai progetti non risultati ammissibili, si applica quanto previsto dal comma 6, lettera *b)*.

Art. 9.

Erogazione

1. I contributi sono erogati dall'Agenzia in relazione a non più di tre stati di avanzamento lavori, sulla base delle richieste presentate periodicamente da parte dei soggetti beneficiari e previa positiva istruttoria da parte dell'Agenzia delle condizioni di erogabilità. Alla richiesta, il soggetto beneficiario deve allegare idonea documentazione, relativa alle attività svolte e alle spese sostenute.

2. È fatta salva la possibilità per il soggetto beneficiario di richiedere all'Agenzia l'erogazione della prima quota di contributo a titolo di anticipazione, non superiore al 30% dell'importo complessivo concesso, nei limiti delle risorse rese disponibili dal Servizio centrale PNRR.

3. L'erogazione del saldo può essere richiesta dal soggetto beneficiario entro sessanta giorni dalla data di ultimazione del progetto, successivamente all'integrale sostenimento delle spese e al collaudo. A tal fine, il soggetto beneficiario trasmette all'Agenzia, nell'ambito della predetta richiesta di erogazione a saldo, anche una relazione tecnica finale concernente l'ultimazione del progetto, il certificato di regolare esecuzione nonché l'ulteriore documentazione indicata dal Ministero e/o dall'Agenzia per attestare la realizzazione dell'intervento nel rispetto degli obiettivi di progetto e in coerenza con i *milestone* e *target* associati alla misura.

4. Con l'avviso di cui all'art. 8, comma 2, sono specificate le condizioni e le modalità di erogazione, ivi inclusa la tempistica di rendicontazione degli stati di avanzamento, la documentazione da presentare a corredo della richiesta di erogazione, nonché i termini per l'istruttoria dell'Agenzia e per l'erogazione. Con il medesimo provvedimento sono resi, altresì, disponibili gli schemi per la richiesta di erogazione.

Art. 10.

Variazioni

1. Fermo restando il rispetto degli obiettivi connessi alla realizzazione del progetto, le variazioni rispetto alla domanda di agevolazione che riguardano l'ammontare complessivo delle spese sostenute, nonché l'importo rendicontato per specifiche categorie di spesa, non devono essere preventivamente comunicate all'Agenzia e sono valutate in fase di erogazione finale delle agevolazioni.

2. In ogni caso, le eventuali variazioni progettuali non possono comportare il riconoscimento di un contributo superiore a quello originariamente concesso e devono essere compatibili con le tempistiche e gli obiettivi del PNRR.

Art. 11.

Ulteriori obblighi a carico dei soggetti beneficiari e verifiche dell'Agenzia

1. Fermi restando gli adempimenti previsti dagli altri articoli del presente decreto, il soggetto beneficiario è tenuto al rispetto degli ulteriori obblighi e impegni, riportati nei successivi commi, connessi all'utilizzo, quale fonte di finanziamento del presente intervento agevolativo, delle risorse del PNRR ovvero derivanti dalle disposizioni nazionali vigenti individuate al comma 3.

2. Con riferimento agli obblighi e agli impegni derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNRR, il soggetto beneficiario garantisce, tra l'altro, per tutto il corso della realizzazione del progetto:

a) che il progetto e le relative spese rispettino il divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241, secondo le istruzioni fornite dalla circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33;

b) che il progetto e le relative spese rispettino i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla protezione e valorizzazione dei giovani e al superamento dei

divari territoriali e al principio DNSH ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852;

c) che sia dato seguito agli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle risorse dell'Unione europea - *NextGenerationEU* e le modalità di valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;

d) che sia garantita un'adeguata conservazione della documentazione progettuale. In particolare, nel rispetto anche di quanto previsto all'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108, il soggetto beneficiario deve rispettare i pertinenti obblighi di conservazione della documentazione progettuale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Agenzia, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di *audit*, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei conti europea (ECA), della Procura europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali ove di propria competenza, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;

e) che siano avviate tempestivamente le attività progettuali, per non incorrere in ritardi realizzativi, e concluse le iniziative agevolate nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nonché che siano sottoposte all'Agenzia eventuali modifiche alle iniziative agevolate;

f) l'adozione di un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse PNRR;

g) l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/240, in particolare, in materia di identificazione del titolare effettivo, di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, di assenza di doppio finanziamento e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

h) che sia presentata la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti, e nel rispetto delle scadenze PNRR, corredata da tutta la documentazione attestante lo stato di avanzamento fisico del progetto, nel rispetto degli obiettivi di progetto e in coerenza con i *milestone* e *target* associati alla misura;

i) che sia rispettato l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all'iniziativa ammessa al finanziamento;

j) che siano corrisposte tutte le richieste di informazioni, di dati e di rapporti tecnici periodici disposte dall'Agenzia anche al fine delle attività di monitoraggio previste per le risorse del PNRR, ivi incluse quelle funzionali allo svolgimento degli adempimenti da parte dell'Agenzia;

k) che l'attuazione del progetto avvenga nel rispetto delle ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani, nonché, in via generale, nel rispetto delle disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse del PNRR.

3. Il soggetto beneficiario è tenuto, altresì, al rispetto delle disposizioni vigenti atte a garantire la trasparenza e corretta destinazione del finanziamento e, in particolare:

a) comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del programma di investimento;

b) adempiere, ove applicabili, agli obblighi di pubblicazione del finanziamento ricevuto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modifiche e integrazioni. In caso di violazione dei predetti obblighi, si applica la disciplina speciale prevista dalle medesime disposizioni;

c) mantenere in efficienza e in esercizio gli interventi oggetto del sostegno per i cinque anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota del contributo concesso.

4. Ulteriori specificazioni circa le modalità con le quali l'Agenzia è tenuta a verificare il rispetto, da parte dei soggetti beneficiari, del principio DNSH e degli ulteriori obblighi e impegni derivanti dal finanziamento dei progetti con risorse del PNRR sono fornite con l'avviso di cui all'art. 8, comma 2.

Art. 12.

Controlli

1. Il Ministero, anche per il tramite dell'Agenzia, ha facoltà di effettuare controlli e ispezioni, sui singoli interventi agevolati, in ogni fase del ciclo di vita del progetto, anche in loco, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento dell'agevolazione, nonché la corretta attuazione degli interventi finanziati, l'assenza di doppio finanziamento, l'assenza di conflitto di interessi e l'identificazione del «titolare effettivo». L'Agenzia può effettuare accertamenti d'ufficio anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente decreto.

Art. 13.

Revoca del finanziamento

1. In relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento, il Ministero dispone con proprio provvedimento la revoca, totale o parziale, del finanziamento concesso ai soggetti beneficiari, nei seguenti casi:

a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;

b) violazione di specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento dell'Unione europea o nazionale;

c) se, in qualunque fase del procedimento, il beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità ai fini della concessione delle agevolazioni;

d) mancato rispetto delle norme sul cumulo del finanziamento e sull'assenza di doppio finanziamento, ai sensi dell'art. 9 regolamento (UE) n. 241/2021;

e) mancata realizzazione dell'intervento nei termini temporali e nel rispetto delle altre condizioni previste o comunque intervento di variazioni non ammesse ai sensi dell'art. 10;

f) mancato rispetto delle previsioni relative al rispetto del principio DNSH;

g) grave violazione degli obblighi e impegni previsti dall'art. 11, comma 2;

h) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;

i) mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento in efficienza e in esercizio degli interventi oggetto del sostegno per i cinque anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota del contributo concesso;

j) impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;

k) esito negativo dei controlli;

l) grave violazione di ulteriori obblighi, condizioni e adempimenti a carico dei soggetti beneficiari previsti dal presente decreto, anche derivanti da specifiche norme settoriali, nazionali ed europee;

m) sussistenza delle ulteriori condizioni di revoca eventualmente previste dall'avviso di cui all'art. 8, comma 2, o dal provvedimento di concessione.

2. In caso di revoca totale, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge. In caso di revoca parziale, il Ministero, anche per il tramite dell'Agenzia, procede alla rideterminazione dell'importo spettante e i maggiori importi di cui il soggetto beneficiario abbia eventualmente goduto sono detratti dall'eventuale erogazione successiva ovvero sono recuperati.

Capo II

PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DI INTERESSE PUBBLICO PER LA LOGISTICA AGROALIMENTARE PORTUALE

Art. 14.

Progetti ammissibili

1. Sono ammissibili, sulla base delle disposizioni definite dal presente capo, i progetti di investimento volti alla realizzazione, ammodernamento, riqualificazione e/o efficientamento di infrastrutture serventi alla capacità logistica di aree portuali, riconducibili ad una o più delle linee di azione di cui all'art. 6, qualora conformi alle seguenti condizioni:

a) l'infrastruttura è strumentale ad attività rispetto alle quali l'Autorità di sistema portuale agisce con potere d'imperio o nell'esercizio di pubblici poteri, delineando una misura di carattere generale, attuata nell'ambito della responsabilità per la pianificazione, lo sviluppo e la tutela della sicurezza del sistema di trasporto marittimo;

b) l'infrastruttura non è strumentale all'espletamento di attività economica e/o all'offerta di beni e servizi sul mercato e non costituisce una infrastruttura dedicata;

c) l'infrastruttura che consente l'accesso ai porti (a titolo esemplificativo strade pubbliche, vie di accesso e canali), collocata all'esterno dell'area portuale o servente a più destinazioni, è pienamente accessibile e rappresenta un servizio aperto, gratuito, offerto a condizioni paritarie e non discriminatorie a tutti gli utenti;

d) l'infrastruttura è servente esclusivamente ad un'area territoriale locale.

2. Ai fini dell'ammissibilità, i progetti di cui al comma 1 devono presentare costi totali di importo complessivo non superiore a euro 20 milioni e non inferiore a euro 5 milioni, per un ammontare del contributo concedibile comunque non superiore ad euro 10 milioni ai sensi dell'art. 15.

Art. 15.

Finanziamenti concedibili

1. Le risorse sono concesse nella forma della sovvenzione diretta fino al 100 per cento dei costi sostenuti e comunque fino ad un massimo di euro 10 milioni per progetto di investimento, fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 4.

Capo III

PROGRAMMI DI INVESTIMENTO PER LA LOGISTICA AGROALIMENTARE PORTUALE RELATIVI A INFRASTRUTTURE LOCALI

Art. 16.

Progetti ammissibili

1. Sono ammissibili, sulla base della disciplina di cui al presente capo, i progetti di investimento volti alla realizzazione, ammodernamento, riqualificazione e/o efficientamento di infrastrutture locali serventi alla capacità logistica di aree portuali, riconducibili ad una o più delle linee di azione di cui all'art. 6, in grado di migliorare, a livello locale, il clima per le imprese e i consumatori e di ammodernare e sviluppare la base industriale di riferimento.

2. Qualsiasi concessione o altro atto di conferimento a favore di un terzo per la gestione dell'infrastruttura sono assegnati in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.

3. Ai fini dell'ammissibilità, i progetti di cui al comma 1 devono presentare costi totali di importo complessivo non inferiore a euro 5 milioni e non superiore a euro

20 milioni, per un ammontare del contributo concedibile, ai sensi dell'art. 18, comma 1, comunque non superiore a euro 10 milioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 4.

Art. 17.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti di cui all'art. 16, relative a investimenti materiali e immateriali.

2. Non sono in ogni caso ammissibili le spese:

a) per servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità;

b) per l'acquisto di beni usati o in *leasing*;

c) per lavori in economia;

d) relative a pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;

e) relative a prestazioni gestionali;

f) effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento, come definito dall'art. 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; tali spese potranno essere ammissibili solo se l'impresa destinataria documenti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, che tale società è l'unico fornitore di tale impianto o strumentazione;

g) relative a singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA;

h) relative a commesse interne;

i) relative a pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione.

3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali.

4. Ulteriori specificazioni in merito alle condizioni di ammissibilità delle spese sono fornite con l'avviso di cui all'art. 8, comma 2.

Art. 18.

Finanziamenti concedibili

1. I contributi sono concessi, ai sensi dell'art. 56 del regolamento GBER, nella forma della sovvenzione diretta fino ad un massimo di euro 10.000.000,00 per progetto di investimento.

2. L'importo del contributo concedibile non può comunque superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo, del quale il proponente deve fornire gli elementi di calcolo all'atto della presentazione della domanda, viene dedotto dai costi ammissibili *ex ante*, sulla base di proiezioni ragionevoli e commisurate al periodo di ammortamento dell'infrastruttura locale, o mediante un meccanismo di recupero. Il modello di calcolo da utilizzare per la quantificazione dell'aiuto, nonché le informazioni occorrenti per la corretta compilazione dello stesso, sono definiti dall'avviso di cui all'art. 8, comma 2.

3. Ai fini del calcolo del risultato operativo, le entrate e i costi operativi del progetto sono attualizzati con un tasso di sconto pari al 4%, in linea con quanto previsto dall'art. 19 del regolamento delegato n. 480/2014.

Capo IV

PROGRAMMI DI INVESTIMENTO PER LA LOGISTICA AGROALIMENTARE PORTUALE RELATIVI A INFRASTRUTTURE PORTUALI

Art. 19.

Progetti ammissibili

1. Sono ammissibili, ai sensi del presente titolo, i progetti di investimento in favore dei porti marittimi riconducibili ad una o più delle linee di azione di cui all'art. 6 e relativi agli investimenti di cui all'art. 20.

2. Ai fini dell'ammissibilità, i progetti di cui al presente capo devono presentare costi totali di importo complessivo non inferiore a euro 5 milioni e non superiore a euro 20 milioni, per un ammontare del contributo concedibile, comunque, non superiore a euro 10 milioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 4.

3. Qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l'ammodernamento, la gestione o la locazione di un'infrastruttura portuale sovvenzionata sono assegnati in maniera competitiva, trasparente, non discriminatoria e non soggetta a condizioni.

4. Le infrastrutture portuali sovvenzionate sono messe a disposizione degli utenti interessati su base paritaria e non discriminatoria alle condizioni di mercato.

Art. 20.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili i costi, incluse le spese di programmazione, per:

a) investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento di infrastrutture portuali;

b) investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento di infrastrutture di accesso;

c) il dragaggio.

2. Non sono in ogni caso ammissibili le spese:

a) per le attività non connesse al trasporto, tra cui gli impianti di produzione industriale che operano in un porto, gli uffici o i negozi, e per le sovrastrutture portuali.

b) per servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità;

c) per l'acquisto di beni usati o in *leasing*;

d) per lavori in economia;

e) relative a pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;

f) relative a prestazioni gestionali;

g) effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento, come definito dall'art. 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; tali spese potranno essere ammissibili solo se l'impresa destinataria documenti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, che tale società è l'unico fornitore di tale impianto o strumentazione;

h) relative a singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA;

i) relative a commesse interne;

j) relative a pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione.

3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali.

4. Ulteriori specificazioni in merito alle condizioni di ammissibilità delle spese sono fornite con l'avviso di cui all'art. 8, comma 2.

Art. 21.

Finanziamenti concedibili

1. I contributi sono concessi, ai sensi dell'art. 56-*ter* del regolamento GBER, nella forma della sovvenzione diretta nei limiti di cui all'art. 19, comma 2.

2. L'importo del contributo concedibile non può comunque superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento o del dragaggio. Il risultato operativo, del quale il proponente deve fornire gli elementi di calcolo all'atto della presentazione della domanda, viene dedotto dai costi ammissibili *ex ante*, sulla base di proiezioni ragionevoli e commisurate al periodo di ammortamento dell'infrastruttura portuale, o mediante un meccanismo di recupero. Il modello di calcolo da utilizzare per la quantificazione dell'aiuto, nonché le informazioni occorrenti per la corretta compilazione dello stesso, sono definiti dall'avviso di cui all'art. 8, comma 2.

3. Ai fini del calcolo del risultato operativo, le entrate e i costi operativi del progetto sono attualizzati con un tasso di sconto pari al 4%, in linea con quanto previsto dall'art. 19 del regolamento delegato n. 480/2014.

4. L'intensità di aiuto per gli investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento delle infrastrutture portuali di cui al presente capo non supera il 100% dei costi ammissibili, considerato che i costi ammissibili totali del progetto sono inferiori o pari a 20 milioni di euro, fermo restando quanto previsto dall'art. 19, comma 2.

5. L'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili per gli investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento delle infrastrutture di accesso e il dragaggio, fermo restando quanto previsto dall'art. 19, comma 2.

6. Per gli aiuti che non superano 5 milioni di euro, l'importo massimo dell'aiuto è fissato all'80% dei costi ammissibili.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

Ulteriori ipotesi di aiuti esenti dall'obbligo di notifica preventiva

1. Il Ministero, in presenza di interventi suscettibili di essere finanziati in regime di esenzione dall'obbligo di notifica preventiva sulla base di altre disposizioni del regolamento GBER non richiamate nel presente decreto, si riserva di disporre la concessione delle agevolazioni con le modalità ed entro i limiti previsti dal regolamento GBER, provvedendo ai conseguenti adempimenti e all'adozione delle istruzioni occorrenti nei confronti dei soggetti beneficiari.

Art. 23.

Disposizioni finali

1. Gli interventi di cui al presente decreto sono attuati nel rispetto delle procedure di comunicazione alla Commissione europea previste per gli aiuti riconosciuti ai sensi del regolamento GBER. L'avviso pubblico di cui all'art. 8, comma 2, è adottato in conformità alla predetta procedura di comunicazione, ferme restando eventuali successive integrazioni della stessa, ove occorrenti in relazione alle specificità degli interventi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22.

2. La registrazione del regime di aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni è effettuata dal Ministero. Il Ministero provvede, per il tramite dell'Agenzia, alla registrazione degli aiuti individuali, nel medesimo registro, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115. La registrazione effettuata ai sensi del presente comma assolve, a sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto, gli obblighi di pubblicazione e informazione previsti dall'art. 9 del regolamento GBER.

3. All'espletamento delle attività connesse al presente decreto, il Ministero provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero e dell'Agenzia.

Roma, 30 agosto 2022

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 1039

22A06193

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 settembre 2022.

Modalità attuative del Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'art. 18, rubricato «Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina»;

Visto il comma 1 del citato art. 18 del decreto-legge n. 50 del 2022 che, per l'anno 2022, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 130 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall'interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento;

Visto il comma 2 del medesimo art. 18, che dispone che, «sono destinatarie del fondo di cui al comma 1, a domanda e nei limiti delle risorse disponibili, le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti: *a)* hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale; *b)* hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto incrementato almeno del 30 per cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021; *c)* hanno subìto nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all'analogo periodo del 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

Visti i successivi commi 3, 4 e 6 del medesimo articolo, che definiscono, in particolare, le modalità di quantificazione del contributo, nel rispetto dei limiti della dotazione finanziaria stanziata, nonché delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2022/C131I/01, recante «quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»;

Visto, inoltre, il comma 5 del medesimo art. 18, che dispone che, «con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalità attuative di erogazione delle risorse, ivi compreso il termine di presentazione delle domande, che è fissato in data non successiva al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto medesimo nel sito *internet* istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di società *in house* mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al presente comma sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo dell'1,5 per cento delle risorse stesse»;

Visto l'art. 25-*bis* del più volte citato decreto-legge n. 50 del 2022, che, al comma 10, stabilisce che, per le finalità previste dallo stesso art. 25-*bis*, è autorizzata la riduzione, per l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, del «Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina» di cui all'art. 18, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022, il quale, per effetto di tale modifica, presenta, dunque, una dotazione di 120 milioni di euro;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2022/C 131/01, concernente il «quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 131 del 24 marzo 2022;

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2022) 5342 *final* del 20 luglio 2022, concernente modifiche al predetto quadro temporaneo;

Visto l'art. 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli numeri 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e, in particolare, l'art. 9, concernente le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 44-*bis*, 46, 47 e 71, concernenti, rispettivamente, l'acquisizione d'ufficio di informazioni relative alla regolarità contributiva e le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà;

Visto l'art. 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati» e, in particolare, il comma 1-*quater*, che, in ragione delle straordinarie condizioni economiche determinatesi a seguito della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, ha esteso la deroga di cui al comma 1 del medesimo art. 53 agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022, C (2022) 1890, recante il «quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 aprile 1998, n. 99 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, recante il «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 dicembre 1986, n. 302;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, in particolare, l'art. 18, concernente la disciplina in merito alla contabilità semplificata per le imprese minori;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5-*bis*, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «codice dell'amministrazione digitale»;

Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Visto l'art. 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124, recante la «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 aprile 2013, n. 80;

Visto l'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180;

Considerato che, per lo svolgimento delle attività relative all'attuazione dell'intervento agevolativo, il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 del citato art. 18 del decreto-legge n. 50 del 2022, si avvale dell'assistenza tecnica dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, sulla base di apposita convenzione;

Considerata, pertanto, la necessità di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 18 del decreto-legge n. 50 del 2022, fermo restando che l'efficacia dell'intervento resta subordinata all'autorizzazione della Commissione europea in esito alla procedura di notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Carta di identità elettronica»: il documento d'identità personale rilasciato dal Ministero dell'interno secondo le regole tecniche di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2015, come modificato dal successivo decreto ministeriale 31 gennaio 2019;

b) «Carta nazionale dei servizi»: la Carta nazionale dei servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

c) «decreto-legge n. 50/2022»: il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2022, n. 91;

d) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

e) «PMI»: le piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003;

f) «quadro temporaneo»: il «quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

g) «Registro nazionale degli aiuti»: il registro, istituito ai sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni e a effettuare controlli relativamente agli aiuti di Stato,

notificati e in esenzione, agli aiuti «*de minimis*» e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale, il cui funzionamento è stato disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115;

h) «ricavi»: i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

i) «SPID»: il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi *online* della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali *web* di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 5, del decreto-legge n. 50/2022, i termini e le modalità per la presentazione della domanda di accesso all'agevolazione di cui al comma 1 del medesimo art. 18 e fornisce le indicazioni operative in merito alle modalità di erogazione della stessa.

2. Il presente decreto definisce, altresì, le modalità per assicurare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile, le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari dell'agevolazione, nonché di recupero della medesima nei casi di revoca.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, l'agevolazione di cui al presente decreto, è rivolta, fatte salve le esclusioni di cui al presente articolo, alle PMI, che presentano cumulativamente i seguenti requisiti:

a) hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di compravendita di beni o servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale;

b) hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022 incrementato almeno del 30 per cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021;

c) hanno subìto nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022 un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all'analogo periodo del 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi.

2. Le PMI di cui al comma 1, alla data di presentazione dell'istanza, devono essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritti e attivi nel registro delle imprese;

b) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

3. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che svolgono, in via prevalente, attività economiche di cui alla sezione A «Agricoltura, silvicoltura e pesca» della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

4. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti che si trovano in condizioni previste dalla legge come cause di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

5. Secondo quanto disposto dal quadro temporaneo, non possono in ogni caso accedere, direttamente o indirettamente, alle agevolazioni di cui al presente provvedimento le persone fisiche e le entità oggetto delle sanzioni imposte dall'Unione europea, tra cui:

a) persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono le sanzioni;

b) imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea;

c) imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.

Art. 4.

Modalità di accesso all'agevolazione

1. Al fine dell'ottenimento dell'agevolazione, i soggetti di cui all'art. 3 in possesso dei requisiti presentano al Ministero un'apposita istanza, sulla base del modello *facsimile* reso disponibile nella sezione del sito del Ministero (www.mise.gov.it) dedicata alla misura, da trasmettere esclusivamente per via telematica attraverso la procedura informatica raggiungibile dal medesimo sito *internet*. Ciascun soggetto può presentare una sola istanza.

2. L'accesso alla procedura informatica avviene mediante l'identificazione e l'autenticazione tramite SPID o carta nazionale dei servizi o carta di identità elettronica ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell'impresa richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa. Il rappresentante legale dell'impresa, previo accesso alla procedura, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell'istanza medesima.

3. Ai fini della corretta compilazione dell'istanza, il soggetto richiedente è tenuto a:

a) provvedere all'eventuale aggiornamento dei propri dati presso il registro delle imprese;

b) verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal registro delle imprese.

4. Nel caso in cui il soggetto richiedente non risulti possedere, sulla base delle informazioni desumibili dal registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, i requisiti di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)* e *b)*, ovvero svolga in via prevalente un'attività economica riconducile alla sezione A «Agricoltura, silvicoltura e pesca» della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, la procedura informatica non consentirà il completamento dell'*iter* di presentazione dell'istanza. Nel caso in cui le informazioni presenti nel registro delle imprese non siano aggiornate, il soggetto richiedente è tenuto ad effettuare le necessarie rettifiche, come previsto al comma 3.

5. Ai fini del completamento della compilazione dell'istanza di accesso all'agevolazione, al soggetto istante è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva. La registrazione della PEC nel registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione dell'istanza e il suo accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica.

6. Nell'istanza, oltre al possesso dei requisiti di accesso all'agevolazione, il soggetto richiedente dichiara:

a) di non aver superato il limite massimo di aiuti consentito dal quadro temporaneo, considerando anche l'importo del contributo richiesto di cui alla lettera *e)*;

b) l'ammontare dei ricavi riferiti al periodo di imposta 2019, ovvero, per le sole PMI costituite dal 1° gennaio 2020, l'ammontare dei ricavi riferiti al periodo di imposta 2021;

c) l'ammontare dei ricavi riferiti all'ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022 e quelli riferiti al corrispondente trimestre del 2019, ovvero, per le sole PMI costituite dal 1° gennaio 2020, l'ammontare dei ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2021;

d) l'ammontare medio dei ricavi riferiti all'ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022 e quelli riferiti al corrispondente trimestre del 2019, ovvero, per le sole PMI costituite dal 1° gennaio 2020, l'ammontare medio dei ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2021;

e) l'importo del contributo richiesto ai sensi del presente decreto;

f) l'IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l'accreditamento dell'agevolazione.

7. Ai fini dell'accesso all'agevolazione, il possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, nonché l'ammontare dei ricavi di cui al comma 6, lettere *b)*, *c)* e *d)* è asseverato dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. Unitamente all'istanza di cui al comma 1, inoltre, sono trasmesse, laddove necessarie, le autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia, rese secondo gli schemi disponibili nella sezione del sito del Ministero (www.mise.gov.it), dedicata alla misura.

8. A pena di improcedibilità, l'istanza deve pervenire al Ministero completa delle informazioni previste in ogni sua parte e, ove necessari, dei relativi allegati.

9. Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12,00 del decimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it) ed entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione. Le istanze presentate fuori dai predetti termini, così come quelle presentate incomplete, ovvero con modalità difformi rispetto a quelle sopra descritte, non saranno prese in considerazione dal Ministero.

10. L'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell'*iter* di trattamento delle stesse.

Art. 5.

Procedura di concessione

1. Il Ministero, decorso il termine finale per la presentazione delle istanze di cui all'art. 4, comma 9, accerta, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e la regolarità e completezza dell'istanza, nonché verifica il rispetto dei massimali di cui al quadro temporaneo.

2. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al comma 1 si concludano positivamente, il Ministero determina l'agevolazione concedibile secondo le modalità di cui all'art. 18, comma 3, del decreto-legge n. 50/2022. Nello specifico, le risorse finanziarie di cui all'art. 18, comma 1, del citato decreto-legge n. 50/2022 sono ripartite tra le PMI aventi diritto riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022 e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:

a) 60 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00);

b) 40 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) e fino a euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni/00).

3. Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, il periodo di imposta di riferimento di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)* è quello relativo all'anno 2021.

4. L'agevolazione non può, comunque, superare l'ammontare massimo di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) per singolo beneficiario.

5. Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a

tutte le istanze ammissibili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 6, del decreto-legge n. 50/2022¸ successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, il Ministero provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e delle istanze ammissibili pervenute.

6. Resta fermo che, con riferimento a ciascuna istanza ammissibile, l'importo del contributo determinato ai sensi del comma 2 è ridotto, qualora necessario, al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile.

7. Il Ministero, svolti gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 ed effettuata la registrazione dell'aiuto individuale nel registro nazionale degli aiuti, adotta un provvedimento cumulativo di concessione per tutti i soggetti beneficiari. Il predetto provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it), fermi, in ogni caso, gli obblighi di pubblicazione delle informazioni di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni. La pubblicazione del provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni sul sito *web* del Ministero assolve l'obbligo di comunicazione ai soggetti beneficiari.

8. Il Ministero provvede a effettuare altresì gli adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia, qualora necessario sulla base di quanto previsto dalla predetta normativa.

9. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al presente articolo si concludano negativamente, il Ministero trasmette una apposita comunicazione di diniego.

10. Le comunicazioni inerenti al procedimento agevolativo di cui al presente decreto sono trasmesse dal Ministero esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC). Il Ministero declina qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata dei soggetti richiedenti.

Art. 6.

Erogazione dell'agevolazione

1. Successivamente alla data di pubblicazione del provvedimento cumulativo di cui all'art. 5, fatta salva la necessità di acquisizione di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, le agevolazioni concesse sono erogate dal Ministero, previa verifica della vigenza della regolarità contributiva del soggetto beneficiario, tramite l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 44-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), dell'assenza di inadempimenti ai sensi dell'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, dell'assenza del soggetto beneficiario nell'elenco delle imprese tenute alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, attraverso la «visura Deggendorf» rilasciata dal Registro nazionale degli aiuti.

2. Il Ministero, nei casi di esito positivo della verifica di cui al comma 1, procede all'erogazione dell'agevolazione spettante sul conto corrente indicato in sede di istanza.

3. Nel caso in cui emergano delle irregolarità nell'ambito delle attività di verifica di cui al comma 1, il Ministero provvede, rispettivamente, all'erogazione secondo le modalità e i tempi previsti dalle procedure per l'attivazione dell'intervento sostitutivo di cui all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a segnalare l'inadempimento alle amministrazioni competenti secondo quanto previsto all'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ovvero a erogare l'agevolazione tenendo conto di quanto previsto dall'art. 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 7.

Cumulo

1. Fermo restando il divieto di cumulo sulle stesse spese per le quali sono riconosciuti i benefici di cui all'art. 29 del decreto-legge n. 50/2022, le agevolazioni di cui al presente provvedimento sono cumulabili con altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal punto 39 del quadro temporaneo.

Art. 8.

Controlli

2. Il Ministero, successivamente all'erogazione delle agevolazioni, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione di beneficiari, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dagli stessi in sede di richiesta di agevolazione. Nel caso di esito negativo dei controlli, il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni. Il Ministero può effettuare accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente decreto.

3. I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero ai sensi del comma 1.

Art. 9.

Revoca dell'agevolazione

1. L'agevolazione concessa è revocata dal Ministero allorché:

a) venga accertata, successivamente alla concessione dell'agevolazione, l'assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente e non sanabili;

b) sia riscontrato il superamento dei limiti e le condizioni di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 7;

c) il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 8;

d) venga accertata, prima dell'erogazione del contributo, la cessazione dell'attività da parte del soggetto beneficiario.

2. Disposta la revoca dell'agevolazione, nel caso in cui sia necessario recuperare le somme erogate il Ministero procede al recupero dell'agevolazione indebitamente utilizzata, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. L'elenco degli oneri informativi per i cittadini e per le imprese, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, è riportato nella sezione del sito del Ministero (www.mise.gov.it) dedicata alla misura.

2. I soggetti beneficiari dell'agevolazione di cui presente decreto sono tenuti ad adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute.

3. I soggetti indicati nel modulo di istanza di cui all'art. 4, comma 1, sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nella sezione del sito *web* del Ministero (www.mise.gov.it) dedicata alla misura.

4. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto è pubblicata sulla piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it», ai sensi dell'art. 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

5. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente decreto restano subordinata all'autorizzazione della Commissione europea rilasciata in esito alla procedura di notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2022

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, n. 1075

22A06134

DECRETO 29 settembre 2022.

Revoca del consiglio di amministrazione della «Progetto 2000 società cooperativa edilizia», in Bergamo e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 260 del 30 ottobre 2021, che all'art. 2 individua la struttura del Segretario generale e gli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata dalla associazione di rappresentanza Confcooperative cui la società cooperativa «Progetto 2000 società cooperativa edilizia», con sede in Bergamo - c.f. 02090640166, aderisce, e quelle del successivo accertamento, concluso in data 28 aprile 2021, che hanno evidenziato il ricorrere dei presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che la cooperativa, sebbene diffidata a sanare le irregolarità riscontrate, non ha provveduto a regolarizzare la sua posizione, risultando ancora in essere — all'atto dell'accertamento — le seguenti irregolarità:

1. mancato rinnovo della carica del revisore legale, scaduta con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2013;

2. mancato versamento del contributo di revisione per i bienni 2017/2018 e 2019/2020, ivi compresi sanzioni, interessi e maggiorazioni;

3. mancato versamento ai Fondi mutualistici del 3% dell'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, in adempimento di quanto disposto dall'art. 11 della legge n. 59/1992;

4. irregolare destinazione degli utili relativi agli esercizi 2019 e 2020.

L'istruttoria svolta dal competente ufficio di questa Direzione generale, mediante consultazione del registro imprese, ha inoltre rilevato che la durata della carica dell'organo amministrativo risulta scaduta con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020;

Vista la nota in data 26 aprile 2022, prot. U n. 135652, regolarmente consegnata nella casella di posta elettronica certificata del sodalizio, con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, è stato comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, in ordine alla quale non sono

pervenute controdeduzioni entro il termine ivi previsto di quindici giorni;

Ritenuto pertanto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti, altresì, sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento proposto all'esito degli accertamenti ispettivi;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, che prevede che l'autorità di vigilanza, in caso di gravi irregolarità nel funzionamento dell'ente, può revocare gli amministratori e affidare la gestione ad un commissario governativo, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che per prassi viene disposto per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione societaria da parte del commissario incaricato affinché prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo è stato individuato a seguito di estrazione attraverso un sistema informatico, a cura di questa direzione generale, dalla banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma, e 2545-*octiesdecies* del codice civile, su mandato del Ministero dello sviluppo economico, istituita presso la stessa direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società;

Visto il parere favorevole in merito all'adozione del provvedimento in argomento espresso dal Comitato centrale delle cooperative in data 12 luglio 2022;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società cooperativa «Progetto 2000 società cooperativa edilizia», con sede in Bergamo - c.f. 02090640166, è revocato.

Art. 2.

Il dott. Andrea Villa, nato a Vaprio d'Adda (MI) il 19 settembre 1980, codice fiscale VLLNDR80P19L667Z, con domicilio professionale in via Risorgimento - 20060 Pozzo d'Adda (MI), è nominato commissario governativo della predetta società cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 114 del 18 maggio 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 settembre 2022

Il direttore generale: VITALE

22A06133

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 ottobre 2022.

Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle Province di Brescia, di Lecco e di Sondrio, nei giorni 11 e 12 giugno 2019 e nei giorni dal 25 luglio al 12 agosto 2019. Proroga contabilità speciale n. 6157. (Ordinanza n. 938).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 1° luglio 2019 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza nel territorio delle Province di Brescia, di Lecco e di Sondrio, interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 11 e 12 giugno 2019;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 598 del 25 luglio 2019, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che nei giorni 11 e 12 giugno 2019 hanno colpito il territorio delle Province di Brescia, di Lecco e di Sondrio»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2019 con la quale è stato esteso lo stato di emergenza, adottato con delibera del 1° luglio 2019, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 25 e 26 luglio 2019 nel territorio del Comune di Grosio della Provincia di Sondrio e nei giorni dal 31 luglio al 12 agosto 2019 nel territorio dei Comuni di Ono San Pietro e Cerveno della Provincia di Brescia e di Casargo della Provincia di Lecco;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020 che ha prorogato, per dodici mesi, il predetto stato

di emergenza, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020 che, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ha previsto un ulteriore stanziamento di euro 38.750.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, per il completamento delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* e per l'avvio degli interventi di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 796 del 23 settembre 2021, recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lombardia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle Province di Brescia, di Lecco e di Sondrio, nei giorni 11 e 12 giugno 2019 e nei giorni dal 25 luglio al 12 agosto 2019»;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto di criticità in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Acquisita l'intesa della Regione Lombardia;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire il completamento degli interventi già autorizzati ai sensi delle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 598 del 25 luglio 2019 e n. 796 del 23 settembre 2021, la durata della contabilità speciale n. 6157, già intestata al direttore della Direzione generale territorio e protezione civile della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 1, comma 6, della citata ordinanza n. 796/2021, è prorogata fino al 30 giugno 2023.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A06214

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 10 ottobre 2022.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Jinarc», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 723/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visti il nuovo regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e della nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con delibera 8 aprile 2016, n. 12, e con delibera 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, del 17 giugno 2016, n. 140;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al Dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per

la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionaleai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 1507/2017 del 5 settembre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 212 del 11 settembre 2017, recante «Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano JINARC».

Visto il trasferimento di titolarità del medicinale «Jinarc» (tolvaptan) dalla società Otsuka Pharmaceutical Europe LTD alla società Otsuka Pharmaceutical Netherlands BV avvenuto con decisione della Commissione europea C(2018)7604 (final) del 12 novembre 2018, *Gazzetta Ufficiale* UE C465 27 dicembre 2018;

Visto il procedimento avviato d'ufficio nei confronti della società Otsuka Pharmaceutical Netherlands BV in data 4 febbraio 2021 per una rinegoziazione del medicinale «Jinarc» (tolvaptan) – procedura EMA/H/C/002788;

Vista la disponibilità manifestata dalla Otsuka Pharmaceutical Netherlands BV, tramite il rappresentante locale Otsuka Pharmaceutical Italy S.r.l., a ridefinire con AIFA il proprio accordo negoziale relativamente al medicinale «Jinarc» (tolvaptan);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 7-10 settembre 2021;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 15, 20-22 giugno 2022;

Vista la delibera n. 31 del 14 luglio 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Jinarc» (tolvaptan) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Jinarc» è indicato per rallentare la progressione dello sviluppo di cisti e dell'insufficienza renale associata al rene policistico autosomico dominante (ADPKD) in adulti con malattia renale cronica (CKD) di stadio da 1 a 4 all'inizio del trattamento con evidenza di malattia in rapida progressione.

Confezione:

30 mg + 90 mg - compressa - uso orale - blister (AL/PVC) - 56 compresse (28x30 mg + 28x90 *mg)* – A.I.C. n. 044202137/E (in base 10) ;

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa) euro 1.407,39;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 2.322,76;

30 mg + 60 mg - compressa - uso orale - blister (AL/PVC) - 56 compresse (28x30 mg + 28x60 mg)- A.I.C. n. 044202101/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa) euro 1.407,39;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 2.322,76;

15 mg + 45 mg - compressa - uso orale - blister (AL/PVC) - 56 compresse (28x15 mg + 28x45 *mg)* – A.I.C. n. 044202075/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa) euro 1.407,39;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 2.322,76;

30 mg - compressa - uso orale - blister (AL/PVC) - 7 compresse – A.I.C. n. 044202036/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa) euro 351,85;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 580,69;

15 mg - compressa - uso orale - blister (AL/PVC) - 7 compresse - A.I.C. n. 044202012/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa) euro 351,85;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 580,69.

Per le confezioni con A.I.C. nn. 044202012/E e 044202036/E è previsto uno sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory,* da praticarsi alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese le strutture private accreditate sanitarie, come da condizioni negoziali.

Per le confezioni con A.I.C. nn. 044202137/E, 044202101/E e 044202075/E restano ferme le condizioni negoziali di cui alla determina AIFA n. 453 del 15 aprile 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 117 del 8 maggio 2020.

Resta fermo il tetto di spesa annuale complessivo sul prezzo *ex-factory* pari ad euro 8,5 milioni su tutte le confezioni rimborsate.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: dodici mesi;

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

La prescrizione del medicinale è soggetta a quanto previsto dall'Allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.

Alla specialità medicinale in oggetto si applica una scheda multifarmaco, i cui costi sono a carico dalla società. Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://servizionline.aifa.gov.it - che costituiscono parte integrante della presente determina.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Jinarc» (tolvaptan) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o dello specialista – nefrologo - (RNRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 ottobre 2022

Il dirigente: TROTTA

22A06056

DETERMINA 10 ottobre 2022.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Versatis», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 727/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato

direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 209/2012 del 22 febbraio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 57 dell'8 marzo 2012, recante «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale "Versatis"»;

Vista la domanda presentata in data 10 febbraio 2021 con la quale la società Grünenthal Italia S.r.l. ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali del medicinale «Versatis» (lidocaina);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9-11 marzo 2021;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 12 e 17-19 maggio 2022;

Vista la delibera n. 35 del 28 luglio 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale VERSATIS (lidocaina) è rinegoziato alle condizioni qui sotto indicate.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: «Versatis» è indicato per il trattamento sintomatico del dolore neuropatico associato a pregressa infezione da Herpes Zoster (nevralgia post-erpetica, NPH) in adulti.

Confezioni:

«5% cerotto medicato» 5 cerotti medicati - A.I.C. n. 040335010 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

per i primi dodici mesi:

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 7,48;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 12,35;

per i mesi successivi:

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,30;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8,74;

«5% cerotto medicato» 10 cerotti medicati - A.I.C. n. 040335022 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

per i primi dodici mesi:

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 14,97;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 24,70;

per i mesi successivi:

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 10,59;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 17,48;

«5% cerotto medicato» 30 cerotti medicati - A.I.C. n. 040335059 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

per i primi dodici mesi:

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 44,90;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 74,10;

per i mesi successivi:

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 31,77;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 52,44.

Riduzione sul prezzo al pubblico, lordo riduzioni di legge, come da condizioni negoziali.

Le condizioni negoziali previste per i mesi successivi al dodicesimo restano in vigore fino a nuova rinegoziazione od in caso di tacito rinnovo dell'accordo negoziale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Versatis» (lidocaina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 ottobre 2022

Il dirigente: TROTTA

22A06057

DETERMINA 10 ottobre 2022.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Enantone», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 728/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella

legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA/V&A n. 1159/2013 del 3 luglio 2013 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enantone», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 182 del 5 agosto 2013;

Visto il procedimento avviato d'ufficio nei confronti della società Takeda Italia S.p.a. in data 7 giugno 2021 per una rinegoziazione del medicinale «Enantone» (leuprorelina acetato) - procedura n. 16550;

Vista la disponibilità manifestata dalla Takeda Italia S.p.a. a ridefinire con AIFA il proprio accordo negoziale relativamente al medicinale «Enantone» (leuprorelina acetato);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica espresso nella seduta straordinaria del 18 gennaio 2022;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 14, 18-20 luglio 2022;

Vista la delibera n. 38 dell'8 settembre 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale ENANTONE (leuprorelina acetato) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate.

Confezioni:

«3,75 mg/ml polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato» 1 siringa pre-riempita a doppia camera con polvere e solvente - A.I.C. n. 027066125 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 119,40;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 197,06;

nota AIFA: 51;

«11,25 mg/ml polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato» 1 siringa pre-riempita a doppia camera con polvere e solvente - A.I.C. n. 027066137 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 308,92;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 509,85;

nota AIFA: 51.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico nonché a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Enantone» (leuprorelina acetato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 ottobre 2022

Il dirigente: TROTTA

22A06058

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di gabapentin, «Neurontin».

Estratto determina AAM/PPA n. 806/2022 del 19 ottobre 2022

Si autorizza la seguente variazione relativamente al medicinale NEURONTIN (A.I.C. n. 028740) per le descritte confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n. 028740013 - «100 mg capsule rigide» 50 capsule;

A.I.C. n. 028740025 - «300 mg capsule rigide» 50 capsule;

A.I.C. n. 028740037 - «400 mg capsule rigide» 30 capsule;

una variazione di tipo II, C.I.3.b: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo per includere le modifiche in seguito alla procedura di *worksharing* DE/H/xxxx/WS/691.

Si inseriscono i dati aggiuntivi presentati dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio in risposta alla domanda 1 del rapporto di valutazione del PRAC (AR) al rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) del 2019 - PSUSA/00001499/201902 sul rischio suicidario.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codice pratica: VC2/2020/179.

Numero procedura: DE/H/xxxx/WS/691.

Titolare A.I.C.: Viatris Pharma S.r.l. (codice fiscale 03009550595).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06113

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fluodesossiglucosio, «Fluodesossiglucosio (18F) ITEL».

Estratto determina AAM/PPA n. 808/2022 del 19 ottobre 2022

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II B.II.e.1.b.2), modifiche qualitative prodotto finito, sistema di chiusura del contenitore «modifica del confezionamento primario del prodotto finito» modifica del tipo di contenitore o aggiunta di un nuovo contenitore medicinali sterili e medicinali biologici/immunologici:

cambio delle dimensioni del contenitore primario e del materiale della chiusura del contenitore, aggiornamento dei fornitori dei materiali per il confezionamento;

relativamente al medicinale FLUODESOSSIGLUCOSIO (18F) ITEL.

Confezione: A.I.C. n. 044466011 - «250 MBQ/ML soluzione iniettabile» 1 flaconcino multidose in vetro da 10 ml.

Codice pratica: VN2/2022/210.

Titolare A.I.C.: Itel Telecomunicazioni S.r.l. (codice fiscale 02954150724), con sede legale e domicilio fiscale in via Antonio Labriola - zona industriale - Snc, 70037, Ruvo di Puglia, Bari, Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A06114

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sodio fluoruro, «Sodio fluoruro (18F) ITEL».

Estratto determina AAM/PPA n. 809/2022 del 19 ottobre 2022

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II B.II.e.1.b.2), modifiche qualitative prodotto finito, sistema di chiusura del contenitore «modifica del confezionamento primario del prodotto finito» modifica del tipo di contenitore o aggiunta di un nuovo contenitore medicinali sterili e medicinali biologici/immunologici:

cambio delle dimensioni del contenitore primario e del materiale della chiusura del contenitore,

aggiornamento dei fornitori dei materiali per il confezionamento

relativamente al medicinale SODIO FLUORURO (18F) ITEL

Confezione: A.I.C. n. 047433014 - «2,0 GBQ/ML soluzione iniettabile» 1 flaconcino multidose da 10 ml.

Codice pratica: VN2/2022/209.

Titolare A.I.C.: Itel Telecomunicazioni S.r.l. (codice fiscale 02954150724), con sede legale e domicilio fiscale in via Antonio Labriola - zona industriale - snc, 70037, Ruvo Di Puglia, Bari, Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della

determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A06115

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di lormetazepam, «Lormetazepam Alter».

Estratto determina AAM/PPA n. 812/2022 del 19 ottobre 2022

Si autorizza la seguente variazione relativamente al medicinale LORMETAZEPAM ALTER (A.I.C. n. 036147), per la descritta confezione autorizzata all' immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n. 036147015 «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

TIPO II, B.I.z. sostanza attiva - altra variazione:

aggiornamento dell'ASMF del produttore Cambrex Profarmaco Milano S.r.l. relativo alla sostanza attiva lormetazepam (ultima versione *Sequence* M0004-02/2022).

Codici pratica: VN2/2021/34.

Titolare A.I.C.: Laboratori Alter S.r.l. (codice fiscale 04483510964).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06116

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di complesso tossina botulinica di tipo A di *Clostridium botulinum* - emoagglutinina, «Alluzience».

Estratto determina AAM/PPA n. 813/2022 del 19 ottobre 2022

Si autorizzano le seguenti variazioni, relativamente al medicinale ALLUZIENCE nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia (A.I.C. n. 048357):

tipo II C.I.4), - aggiunta al paragrafo 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente sezione del foglio illustrativo della seguente avvertenza speciale e precauzioni di impiego:

«È stata segnalata la secchezza oculare con l'uso di "Alluzience" nelle regioni perioculari (vedere paragrafo 4.8). È importante prestare attenzione a questo effetto collaterale poiché la secchezza oculare può predisporre a disturbi della cornea. Per prevenire i disturbi corneali possono essere necessari gocce protettive, unguenti, chiusura dell'occhio mediante bendaggio o altri mezzi.»;

aggiunta al paragrafo 4 del foglio illustrativo dell'evento avverso con frequenza molto comune «stanchezza» e correzione del termine «stanchezza generalizzata» in «debolezza generalizzata», al fine di allineare le informazioni riportate nel foglio illustrativo con quanto riportato nel corrispondente paragrafo del riassunto delle caratteristiche del prodotto autorizzato;

correzione di un refuso nella nomenclatura del principio attivo riportato al paragrafo 6 del foglio illustrativo;

tipo IB B.II.e.5.a.2), con la conseguente immissione in commercio del medicinale «Alluzience» anche nella confezione di seguito indicata.

Confezione: «"200 unità Speywood/ml, soluzione iniettabile" confezione multipla 12 (6 x 2) flaconcini in vetro da 125 Unità Speywood» - A.I.C. n. 048357038 (base 10) 1G3RPG (base 32).

Principio attivo: complesso tossina botulinica di tipo A di *clostridium botulinum* – emoagglutinina.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Si autorizza inoltre la modifica del paragrafo 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del corrispondente paragrafo del foglio illustrativo; l'eliminazione della seguente frase dal paragrafo 5 del foglio illustrativo: «La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.»; revisione ai paragrafi 4, 5 e 12 della etichettatura del confezionamento secondario (delle confezioni singole); l'aggiunta dell'etichettatura relativa al confezionamento secondario della confezione multipla - scatola di cartone esterna e l'aggiunta dell'etichettatura relativa al confezionamento secondario della confezione multipla - scatola di cartone interna.

Codici procedure europee: SE/H/2019/01/II/002 e SE/H/2019/01/IB/004.

Codici pratiche: VC2/2021/663 - C1B/2022/478*bis*.

Titolare A.I.C.: Ipsen Pharma, con sede legale e domicilio fiscale in 65, Quai Georges Gorse, 92100, Boulogne Billancourt, Francia (FR).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: USPL (medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa. Uso riservato agli specialisti durante la visita ambulatoriale, ovvero in studi medici attrezzati. Vietata la vendita al pubblico).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06117

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di vinorelbine, «Navelbine».

Estratto determina AAM/PPA n. 815/2022 del 19 ottobre 2022

Si autorizzano le seguenti variazioni relativamente al medicinale NAVELBINE (A.I.C. n. 027865) per le descritte confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n. 027865082 - «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flacone 1 ml;

A.I.C. n. 027865094 - «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flacone 5 ml;

A.I.C. n. 027865106 - «20 mg capsule molli» 1 capsula;

A.I.C. n. 027865118 - «30 mg capsule molli» 1 capsula.

VN2/2020/61:

variazione tipo II - C.I.4) aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, di «Navelbine» 10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione, per inserire l'effetto indesiderato «Sindrome da *distress* respiratorio acuto»; modifiche editoriali minori.

VN2/2021/9:

variazione tipo II - C.I.6.a) armonizzazione delle indicazioni terapeutiche per «Navelbine» (vinorelbine) a livello europeo per tutte le autorizzazioni all'immissione in commercio; modifiche editoriali minori.

Dettaglio degli stampati modificati:

«Navelbine» 10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione, sono stati modificati:

paragrafi 4.1, 4.2, 4.4, 4.8 e 8 del R.C.P.;

paragrafo 4 del F.I.;

«Navelbine» capsule molli, sono stati modificati:

paragrafo 4.1 del R.C.P.

Titolare A.I.C.: Pierre Fabre Pharma S.r.l. (codice fiscale 10128980157).

Codici pratica: VN2/2020/61, VN2/2021/9.

Numero procedure: CZ/H/xxxx/WS/015, CZ/H/xxxx/WS/023.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06118

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di atenololo, «Tenormin».

Estratto determina AAM/PPA n. 817/2022 del 19 ottobre 2022

È autorizzata la seguente variazione per il medicinale:

C.I.4: aggiornamento del paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo, per inserimento di un nuovo effetto indesiderato, depressione, in accordo al CDS e modifiche di adeguamento al QRD *template*.

per il medicinale TENORMIN (A.I.C. n. 024016) per tutte le confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Decumano, 39 - 20157 Milano, codice fiscale 00735390155.

Codice pratica: VN2/2021/320.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre sei mesi, dalla medesima data, al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A06136

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di glicosaminoglicanopolisolfato, «Hirudoid».

Estratto determina AAM/PPA n. 818/2022 del 19 ottobre 2022

Autorizzazione all'immissione in commercio di nuove confezioni descrizione del medicinale e attribuzione di numeri A.I.C.: è autorizzata, in aggiunta alle confezioni precedentemente autorizzate, l'immissione in commercio del medicinale HIRUDOID anche nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito indicate:

«40.000 U.I. crema» 1 tubo in AL da 100 g - A.I.C. n. 010386098 - base 10 09WYPL - base 32;

«40000 U.I. gel» 1 tubo in AL da 100 g - A.I.C. n. 010386100 - base 10 09WYPN - base 32.

Principio attivo: glicosaminoglicanopolisolfato.

Forma farmaceutica: crema e gel.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6 - 20136 Milano, codice fiscale 12432150154

Codice pratica: N1B/2022/567.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: SOP (medicinale senza obbligo di prescrizione).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A06137

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levetiracetam Accord Healthcare».

Estratto determina AAM/PPA n. 819/2022 del 19 ottobre 2022

È autorizzata la seguente variazione per il medicinale: modifica dei paragrafi 3, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.3, 6.1 e 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del foglio illustrativo in linea con il prodotto di riferimento Keppra, aggiornamento dell'indirizzo per la segnalazione delle reazioni avverse sospette; modifiche editoriali minori in accordo ai testi *common*, modifica delle etichette in accordo al formato QRD in vigore; aggiornamento delle etichette esterne ai requisiti della *Blue Box*.

Per il medicinale LEVETIRACETAM ACCORD HEALTHCARE per le seguenti confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

A.I.C. n. 043273010 «100 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 300 ml con siringa orale graduata da 10 ml ed adattatore per siringa;

A.I.C. n. 043273022 «100 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 150 ml con siringa orale graduata da 3 ml ed adattatore per siringa;

A.I.C. n. 043273034 «100 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 150 ml con siringa orale graduata da 1 ml ed adattatore per siringa.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcar S.L.U.

Procedura europea: PT/H/1206/001/II/005.

Codice pratica: VC2/2018/501.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre sei mesi, dalla medesima data, al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A06138

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 13 ottobre 2022 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Alessandra Boetti Villanis Audifredi, console onorario della Repubblica di Costa Rica in Torino.

22A06154

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa «Casa del Sole» della Congregazione Pie Operaie di San Giuseppe, in Foggia.

Con decreto del Ministro dell'interno del 12 ottobre 2022 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Casa religiosa «Casa del Sole» della Congregazione Pie Operaie di San Giuseppe, con sede in Foggia.

22A06155

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un *ex* alveo della roggia Verlata con sovrastante porzione di fabbricato nel Comune di Sarcedo.

Con decreto n. 154 dell'8 agosto 2022 del Ministero della transizione ecologia di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 13 ottobre 2022, n. 2654, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un *ex* alveo della roggia Verlata con sovrastante porzione di fabbricato nel Comune di Sarcedo (VI), identificati al C.T. al foglio 10, particelle 1630-1631-1632-1634, di complessivi mq 336 e al C.F. al foglio 10, particella 1634.

22A06139

Avvio della consultazione pubblica nell'ambito della procedura di VAS sul «Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2021.

Il Ministero della transizione ecologica, in qualità di autorità procedente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comunica che sul sito istituzionale www.mite.gov.it è pubblicato l'avviso pubblico riguardante l'avvio della consultazione pubblica del Rapporto ambientale (che include lo studio d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e successive modificazioni e integrazioni e gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto) del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2021.

22A06279

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-255) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.